

GI.

TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Discorso del senatore Canonico, relatore — Parla per fatto personale il senatore Lompertico — Discorso del senatore Costa, relatore — Osservazioni dei senatori Vitelleschi e Massarani — Chiusura della discussione generale — Considerazioni del senatore Vigliani, presidente della Commissione, all'art. 1, e sua proposta di modificazione dell'ordine del giorno della Commissione stessa, accettata dal ministro di grazia e giustizia — Approvazione di detto ordine del giorno e dei quattro articoli del progetto di legge — Votazione a scrutinio segreto, e risultato di approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 10. pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia: più tardi intervengono i ministri della guerra e delle finanze.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del verbale della seduta di ieri, che viene approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Canonico.

Senatore CANONICO, relatore. Signori senatori. Risponderò, quanto più brevemente mi sarà pos-

sibile, ai principali appunti che vennero fatti ai primi sei titoli del secondo libro del progetto di Codice che ci sta dinanzi, della cui relazione io fui incaricato.

Nol farei, dopo la nitida ed incisiva parola dell'onorevole guardasigilli, se non fosse dovere della vostra Commissione far conoscere a voi, che l'onoraste del vostro mandato, quale sia il sentimento suo su tali obiezioni.

Era mio proposito, perchè parevami mio dovere, di rispondere a tutte, sia perchè tutte sono importanti, sia per l'autorità dei valenti oratori che le mossero. Ma un altro dovere, quello di non stancare soverchiamente il Senato dopo una discussione già così prolungata, e la considerazione altresì che, non trattandosi di votare, articolo per articolo, le osservazioni più particolari e minute relative piuttosto alla forma della redazione che alla sostanza delle cose, potranno facilmente venir prese in considerazione nel lavoro di coordinamento defini-

tivo, mi persuasero a limitare le mie ris; oste a quelle obiezioni che in ciascuna classe di reati si riferiscono ai principî informativi del progetto.

Confido quindi che i miei colleghi mi vorranno perdonare se non rispondo a tutti.

E similmente chiedo venia a quegli altri miei colleghi, membri anch'essi della Commissione, che su alcuni punti furono in minoranza e ne espressero qui le ragioni, se non risponderò per singolo neppure a tutti i loro argomenti, che, per il valore delle persone da cui partono, si raccomandano da sè all'attenzione del Senato e del ministro; poichè, riguardo ad essi, ciò sarebbe superfluo, dal momento che le loro opinioni furono espone e discusse nel seno della Commissione; e, riguardo al Senato, basteranno, io credo, le risposte che farò agli altri oratori, trattandosi di obiezioni in gran parte identiche nella sostanza.

Restringerò quindi la mia parola a questi quattro punti: ai reati di falso, al duello, ai reati contro la patria, agli abusi dei ministri del culto; imperocchè riguardo a questi soli reati si agitarono veramente questioni di principî.

In ordine al giuramento falso nei giudizi civili, parlarono principalmente gli onorevoli senatori Miraglia e Massarani.

L'onor. Miraglia, richiamando la proposta fatta nel progetto senatoriale, dice: « Se si vuole punire chi giura il falso in materia civile, a tutela dell'altra parte, si deve almeno esigere che la falsità risulti da un principio di prova scritta, e conviene poi revocare la sentenza che, in base al giuramento falso, è stata pronunziata », nella quale ultima parte concorda altresì l'onorevole Massarani.

Secondo la maggioranza della Commissione, per la guarentigia della parte avversa sembrerebbe bastare, a rigor di termini, il disposto dell'art. 811 del Codice di procedura penale, il quale dice: « Ogni qual volta, per l'accertamento dei reati, debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammissibile a termine delle leggi civili ».

La giurisprudenza poi, come il Senato sa, ha ritenuto che la stessa regola si debba seguire

quando si tratta di provare la estinzione del contratto.

Ora ciò val quanto dire che, solo nel caso in cui si tratti di valore inferiore a 500 lire, si può ammettere la prova testimoniale, e che in tutti gli altri si esige un principio di prova per iscritto.

E, per verità, se stiamo ai principî, l'azione civile e l'azione penale, essendo affatto distinte fra loro, ciascuna di esse si svolge indipendentemente l'una dall'altra.

Ora, nei giudizi penali, i reati si provano, sia con documenti, sia con testimoni, sia con qualsivoglia altro mezzo non vietato dalla legge. L'interesse della sicurezza sociale esige che non si escluda nessun mezzo di prova.

La disposizione dell'art. 848 del Codice di procedura penale è dettata dalla necessità d'impedire che si venga a provare in un giudizio penale ciò che non si potrebbe provare in un giudizio civile; in una parola, è l'applicazione ordinaria delle norme probatorie proprie delle materie civili, anche quando le materie civili vengono discusse in giudizio penale.

Ma è evidente che, fuori di questo caso, dovrebbe aver vigore la regola generale, vale a dire il sistema probatorio proprio del giudizio penale, che non ammette limitazione nella scelta dei mezzi di prova.

Però, siccome la proposta dell'onor. Miraglia era già stata adottata nel progetto senatorio, siccome la Commissione della Camera fece pure proposte in questo senso, e siccome non fu neppure unanime su questo punto la stessa vostra Commissione, così questa crederebbe di rimandarne lo scioglimento definitivo alla Commissione ordinatrice.

Quanto poi alla rinnovazione della sentenza basata sul giuramento che fu poi riconosciuto falso, è questo un principio in sè giustissimo, e, a mio avviso, potrebbe forse avere la sua applicazione anche allo stato attuale della nostra legislazione; in base cioè al disposto dell'art. 494 del Codice di procedura civile, relativo alla revocazione delle sentenze.

Ma io non voglio entrare in questa questione; se non si crede poter interpretare questo articolo nel senso che ora ho detto, finchè non sia provveduto con nuovo Codice di procedura civile, o con legge speciale, la parte danneg-

giata è sempre guarentita col diritto che ha di chiedere il risarcimento dei danni.

L'onor. Miraglia ha pur detto che vorrebbe punito il falso commesso in un testamento olografo al pari del falso commesso in atto pubblico.

La Commissione riconobbe la gravità di un falso così fatto, sia in sè stesso, sia nelle sue conseguenze; perciò propose un aumento di pena. Ma non credette di poter pareggiare le due penalità, per la semplice ragione che il testamento olografo non è un atto pubblico, come quello che non può aver efficacia se non in quanto sia stato riconosciuto dagli interessati, oppure legittimamente comprovato.

E, poichè parlo di testamento olografo, devo una parola di risposta all'onorevole senatore Riberi. Egli osservò, e giustamente, che molte volte il depositario di un testamento olografo, morto il testatore, non lo presenta, ma lo tiene nascosto con danno dell'erede e dei legatari, e si lagna che a questa evenienza non sia provveduto nel progetto.

Mi duole che l'onor. Riberi non sia presente, altrimenti gli direi con una frase curialesca: *petis quod intus habes*. Basta leggere l'art. 272 del progetto, che egli stesso ha citato, per vedere che il suo desiderio è soddisfatto; poichè quell'articolo punisce chiunque sopprima o distrugga in tutto o in parte un documento con altrui pregiudizio.

Ora, la dolosa non presentazione del testamento olografo che altro è se non la soppressione di un documento? Tanto vale distruggere il testamento, quanto impedire dolosamente che esso sia conosciuto e che produca i suoi effetti per chi vi ha interesse.

Se quindi il depositario, conosciuta la morte del testatore, non produce il testamento olografo e non adempie agli obblighi imposti dal Codice civile, nè può altrimenti escludere il dolo, cadrà naturalmente sotto le disposizioni di quell'articolo.

Ma, si è detto ancora, come fare a determinare il tempo preciso da cui la non presentazione comincia ad essere delitto?

Questa, è facile riconoscerlo, è una questione che non si può risolvere *a priori*. La soluzione della questione dipende dalle circostanze speciali del fatto, che soltanto il giudice può considerare e convenientemente apprezzare.

Per evitare ogni difficoltà basta che la legge punisca la soppressione dolosa del documento. Tocca al giudice, a cui spetta applicare la legge, accertare nelle singole fattispecie se il ritardo sia doloso, e se sia il caso di punirlo.

Due altre obbiezioni in ordine ai reati di falso vengono sollevate dall'onor. senatore Ferraris; il quale, col suo acuto e sperimentato ingegno, nella passeggiata che fece a traverso gli articoli del Codice penale, espose su parecchi di essi alcune osservazioni molto utili.

Col disposto dell'art. 270 del progetto si punisce chi fa uso o profitta di un documento falso.

Ora egli dice: Può darsi che in chi si serve del documento non vi sia dolo. Per esempio, vi sarà un crede che fra le carte della successione ha trovato un documento falso, di cui egli ignora la falsità, e lo produce in giudizio. Lo vorrete punire?

D'altra parte, egli dice, con questo articolo si viene a contraddire alla disposizione dell'art. 298 del Codice di procedura civile, relativo al falso incidente, dove è detto che la parte la quale intende proporre la querela di falso deve interpellare innanzi tutto l'altra parte se voglia o no servirsi del documento impugnato, con protesta che, se voglia servirsene, proporrà la querela di falso.

Dunque, conchiude, voi punite l'uso inconsciente del documento falso; e lo punite anche quando, per espressa disposizione di legge, non si può punire.

La obbiezione è speciosa; ma la risposta non mi pare difficile. Colui che è ignaro della falsità di un documento e se ne serve in buona fede può essere certo che non sarà punito, perchè la sua azione non è dolosa. Questo principio è espressamente sancito nel libro primo del progetto.

Non mi pare poi che vi sia contraddizione fra l'art. 270 del progetto e l'art. 298 del Codice di procedura civile; perchè l'azione civile e l'azione penale essendo, per così dire, parallele ed indipendenti fra loro, ed essendo la civile regolata dalle leggi civili, la penale dalle leggi penali, lo scopo dell'art. 298 del Codice di procedura civile non è e non può essere quello di stabilire che la dichiarazione di volersi servire del documento falso sia uno degli estremi essenziali a rendere perfetto il delitto; è quello soltanto di stabilire che, se chi pro-

duisse il documento falso dichiararsi di volersene servire, si sospende il giudizio civile e si fa luogo al giudizio penale. Questo è il concetto della legge.

Ciò tanto è vero che lo stesso art. 298 riguarda sia il documento privato che il documento pubblico, la cui falsità non ha bisogno dell'uso (o è quindi dell'interpellanza) per essere punita.

Ond'è che, ove pure la parte che produsse il documento falso avesse dichiarato di non volersene servire, ciò vorrebbe dire soltanto che si continuerebbe il giudizio civile senza quel documento, e che l'altra parte non potrebbe dare querela di falso; ma nulla impedirebbe, anche in questo caso, al Pubblico Ministero di procedere per falso contro chi produsse il documento e poi dichiarò di non volersene servire. Altrimenti la cosa sarebbe troppo comoda per i falsari.

Un'altra osservazione ha fatto ancora l'onorevole Ferraris all'art. 207; non parendogli esatto chiamare *mendaci* i pareri e le informazioni dei periti, potendosi dire mendace la persona, non l'atto. Io non farò qui una questione filologica. Dirò solo che la parola *mendaci* fu qui adottata perchè appunto esprime ad un tempo l'elemento obbiettivo e l'elemento subbiettivo del delitto.

Passo ora al duello.

Dalle obbiezioni fatte relativamente al duello si rivelano tre diverse opinioni. Secondo una di esse, il Codice penale non dovrebbe occuparsi affatto del duello e le lesioni personali recate in duello dovrebbero punirsi secondo le norme relative a delitti contro le persone.

È questa l'opinione dell'onorevole mio amico il senatore Deodati, svolta da lui con sì profonda convinzione nel suo eloquente, brioso ed applaudito discorso. Altri invece vorrebbero punire il duello, ma con pene meno severe di quelle stabilite nel progetto. Tale è l'opinione degli onor. Massarani e Vitelleschi.

L'onor. Massarani dice che l'offeso non cerca rimedio ai tribunali perchè vi trova spesso un ludibrio maggiore: che, invece di aumentare la pena del duello quando più gravi ne sono le conseguenze, lo si dovrebbe invece in tal caso punire meno; e che si dovrebbe, per contro, essere più severi contro i padrini.

L'onor. Vitelleschi trova singolare che si punisca con severità il duello, mentre si abo-

lisce la pena di morte; e dice che i duelli sono spesso un preservativo contro i delitti per vendetta.

Altri infine (è l'onor. Picranoni) vorrebbe limitare la pena del duello a colui che si fa provocatore per iscritto o che si batte senza prima aver deferita la controversia ad un giuri di onore; salvo ad infliggere pene pecuniarie, quando dal duello siano derivate ferite gravi. Poichè, egli dice, il duello è la sanzione del galateo, e talora è un mezzo di evitare il suicidio. Le pene della diffamazione sono troppo miti per reprimerla efficacemente. E d'altronde vi sono molti reati, quelli di azione privata, in cui la parte lesa è giudice essa se convenga o non convenga promuovere l'azione penale.

Secondo me, in materia di duello non vi possono essere che due sistemi: o non punirlo affatto, ovvero, riconoscendolo come delitto, punirlo di pene adeguate. Non punirlo affatto, lo dico francamente, non mi par cosa che si possa accettare. Sia pure che le pene sono poco efficaci a diminuire i duelli, di fronte alla forza del pregiudizio, della consuetudine, del rispetto umano. Ma, se il duello riunisce in sè gli estremi di un reato, lasciarlo impunito sarebbe per lo Stato un mancare al proprio dovere.

Malgrado tutto ciò che con tanta dottrina ci disse l'altro giorno l'onor. Deodati, io sono persuaso che, abolite le pene per i duelli e lasciate le lesioni personali alle pene ordinarie dei reati contro le persone, queste lesioni personali non si punirebbero mai.

O il processo non si farebbe (o a dire il vero sarebbe illogico punire le conseguenze di un fatto che si ritiene lecito); oppure si farebbe il processo e l'imputato sarebbe assolto, perchè, tolta l'imputabilità del duello, che cosa rimane? Rimane l'aggressione; e state certi che i giurati ammetterebbero sempre la dirimente della legittima difesa.

Ma torniamo a bomba. Vi sono o non vi sono nel duello gli estremi del reato?

Ecco tutta la questione.

In addietro si considerava d'ordinario il duello principalmente in riguardo al danno privato che ne derivava. E quindi, pur facendone un reato distinto, lo si classificava tra i reati contro le persone. Indi la severità delle pene.

Ma poi si riconobbe che il duello lede più

diritti ad un tempo, e quindi è un fatto per sua natura complesso.

Oltre l'integrità della persona fisica, col duello si offende l'Autorità pubblica, perchè si sostituisce il privato giudizio e la privata violenza al giudizio ed all'azione dei pubblici magistrati, seguendo in ciò, oltre il puntiglio, la passione, la vanità, la tradizione (malgrado la progredita civiltà, non interrotta) della guerra privata, in cui si mesce forse ancora qualche inavvertito tradizionale residuo delle antiche ordalie.

Questo spregio della Autorità è la vera caratteristica che fa del duello un delitto: poichè l'uccisione dell'avversario, le lesioni personali possono verificarsi (e saranno un'aggravante), ma possono anche non verificarsi; lo spreto però della pubblica giustizia, in ambo i casi, rimane.

Si dice: ma, se l'offeso ricorre ai tribunali, cresce il ludibrio; vi sono offese di cui i tribunali non si occupano. Io rispondo: se vi sono offese di cui i tribunali non si occupano, lo spreto alla pubblica giustizia in chi si batte in duello esiste egualmente; poichè chi si batte per tali offese vuol definire colle armi una controversia che le leggi dello Stato riconoscono non essere meritevole di riguardo, perchè o troppo lieve, o fors'anco immaginario, ne è il motivo.

Se poi l'offesa è reale e degna di riguardo, provvedono le leggi, i tribunali. Si è già aumentata, in questo progetto, la pena della diffamazione; la si aumenti ancora, se occorre; ma non si lasci sostituire la guerra privata al pubblico giudizio.

Perchè si vuol guardare con disprezzo chi ricusa un duello? Dirò una cosa che farà sorridere molti dei miei onorevoli colleghi; ma la dirò tuttavia: egli è perchè non si osa rispondere a chi vi sfida: « Se ho torto, ho il coraggio di riconoscerlo; se ho ragione, ho il coraggio di sopportare su di me il giudizio ingiusto del mondo intero. Mi chiami la patria il mio sangue, e vedrà se sono un vile! » State certi che, se ciò si facesse da molti, la coscienza pubblica non tarderebbe a pronunciarsi in loro favore; e a poco a poco si modificherebbe in questo senso.

Comprendo la forza dei pregiudizi e dei costumi; ma la legge, la quale siede in regione

più alta e serena, deve, non già tener conto dei pregiudizi, ma tener saldi i principi del giusto, difendere i diritti, educare la pubblica coscienza. Dunque il duello è un reato, e quindi deve essere punito.

Non potrei però adagiarmi all'opinione dell'onor. Pierantoni, che si debba limitare la punizione del duello al caso di provocazione scritta o di duello non autorizzato da un giuri d'onore.

Scritta o no la provocazione, lo spreto della giustizia esiste sempre; lasciare impunito il duello quand'è autorizzato dal giuri d'onore è lo stesso che riconoscere nel duello un'istituzione; è riconoscere che, anche fuori dell'ingiusta aggressione, la violenza privata può, in certi casi, essere legittima. Io non saprei neppure vedere coll'onor. Massarani che si debba punire meno il duello le cui conseguenze siano più gravi; poichè ciò equivarrebbe a dire che si deve punire meno il reato quando concorrono aggravanti; come non credo che si debbano punire più gravemente i padrini, i quali, contribuendo anzi a temperare le condizioni e le conseguenze del duello, sono meno imputabili.

Non comprenderei poi l'obbietto dell'onorevole senatore Vitelleschi, che vi sia una specie d'incoerenza nell'abolire la pena di morte e punire con severità il duello, se non avessi letto nel suo dotto ed interessante opuscolo e non avessi qui udito ripetere da lui che, abolita la pena di morte, ciascuno dovrebbe avere il diritto di farsi giustizia da se.

Io credo invece che, appunto perchè si abolisce la pena di morte, vi è una ragione di più per punire colui che vuole infliggerla di sua mano con violento e fortuito giudizio.

Quanto poi all'asserzione che i duelli sono un preservativo contro i delitti per vendetta, io francamente ho su ciò i miei dubbi. Poichè, o si tratta di persone oneste, colte, civili, e queste si batteranno in duello, e magari si ammazzeranno con tutte le regole della cavalleria, ma certamente non sarebbero quelle che pagherebbero un sicario per soddisfare le loro vendette. Se poi si tratta di persone malvagie ed abbiette, io credo, onorevole Vitelleschi, che qualora alcuna di queste persone volesse dare sfogo ad un risentimento verso di lei (risentimento, il quale ciascuno di noi, che tanto la stimiamo, sa che non potrebbe essere

se non ingiusto) non le manderebbe certo due secondi, ma lo aspetterebbe allo svoltar d'una via o dietro una siepe per cacciarle un pugnale od una palla nel dorso.

Anche la prostituzione apre, fino ad un certo punto, una valvola di sicurezza per l'onore e per la pace delle famiglie. Ma ciò non toglie che la prostituzione sia una cosa eminentemente immorale, e che, sebbene essa non presenti gli estremi di un reato, pur tuttavia il Governo debba occuparsene in via amministrativa per limitarla al possibile e renderne meno perniciosi gli effetti.

Per la stessa ragione, io non comprendo che il duello, come dice l'onor. senatore Pierantoni, sia un preservativo contro il suicidio; perchè, in verità, non capisco che, per evitare ad un uomo di ammazzare sè, gli si debba riconoscere il diritto di ammazzare un altro. E non comprendo neppure che per tutelare il galateo si abbia il diritto di mandare un uomo all'altro mondo.

Altro poi è il dire che per certe offese non si può procedere se non dietro istanza dell'offeso, altro è il dire che per certe offese ciascuno si possa fare giustizia da sè.

La difficoltà grave, lo riconosco, è nello stabilire la penalità del duello. E se non temessi di commettere una indiscrezione, vi direi qui in confidenza, o signori, che uno dei motivi principali per cui la vostra Commissione non fece che poche proposte di modificazioni intorno al duello si è appunto perchè vide questa difficoltà. E la vide specialmente allorchè al duello partecipano militari; i quali, si battano o non si battano, con deplorabile assurdo, sono puniti egualmente.

L'altro giorno l'onor. senatore Mezzacapo, così competente in questa materia, con la sua parola sgorgante da lunga esperienza, ci ha dipinto al vivo la posizione dei militari e ci ha detto la ragione per cui nell'esercito e nell'armata il duello giova, oltrechè a mantenere lo spirito militare, ad evitare inimicizie prolungate, e per cui crede che per i militari le pene del duello debbano essere poco severe.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Mezzacapo. La guerra, per me, è un fatto, dirò così, extragiuridico: essa è l'uso della forza materiale per decidere della ragione o del torto.

Le norme del cosiddetto *diritto di guerra* non sono che temperamenti attinti al principio supremo di giustizia per moderarne gli eccessi.

È quindi naturale che l'esercito essendo un istituto coordinato alla guerra, come organo, mi si perdoni la frase, di questa terribile funzione, partecipi anch'esso di questa condizione giuridicamente anormale, e non possano quindi i suoi atti giudicarsi alla stregua delle norme comuni.

Tutte queste cose, ripeto, la Commissione le vide; e se, nei duelli a cui partecipano militari, propose che per questi si debba diminuire la pena, non ha certo creduto di aver raggiunto con ciò l'ideale; ma volle almeno segnalare con ciò alla saggezza del Governo un grave inconveniente a cui lo invita a provvedere.

Siccome poi su questa materia si fecero numerose proposte di modificazioni alla Camera, qui in Senato, e nel seno stesso della vostra Commissione, essa pone questo capo fra quelli che specialmente raccomanda all'attenzione della Commissione ordinatrice, che sarà il vero Cicerone di questo progetto di Codice.

Vengo ora ai delitti contro la patria.

In ordine all'art. 101, l'onor. Massarani troverebbe eccessiva la pena dell'ergastolo, potendo il reato essere frutto di animo non ignobile nè ingeneroso, e addusse l'esempio della guerra di secessione.

L'onor. Vitelleschi dice di più che questo progetto di legge è frutto della passione, che esso è, già per sè medesimo, un processo politico; che, colla formula indeterminata dell'art. 101, si può mandare all'ergastolo la metà di un partito.

Rispondo anzitutto che la formula dell'articolo non mi pare soverchiamente indeterminata. Ciascuno può facilmente comprendere che cosa vuol dire sottoporre lo Stato al dominio straniero od alterarne l'unità.

Se si adoperò, riguardo all'unità della patria, un'espressione ampia e complessiva, si fu appunto per comprendervi, non solo lo smembramento del territorio, ma qualsivoglia alterazione dell'unità nazionale; e ciò si credette tanto più necessario, inquantochè, avendo l'Italia conquistato da poco tempo la sua unità e la sua indipendenza, doveva avere somma cura di garantire efficacemente questo supremo tesoro nazionale.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1888

Comprenderei l'obbiezione che l'articolo sia frutto della passione, se le disposizioni di esso riguardassero soltanto una categoria di persone. Ma l'articolo è generale; esso è applicabile a tutti senza eccezione.

Ora, io non credo che in uno Stato ben ordinato vi possa essere una classe di persone alla quale si possa riconoscere il diritto di distruggere impunemente l'unità e l'indipendenza del proprio paese. E, se vi ha in Italia un partito a cui questo articolo paia ingiusto, esso rivela con ciò stesso quali sono i suoi intendimenti.

Se vi ha passione che abbia potuto determinare queste disposizioni, essa è una ben nobile passione: è l'amore della patria, l'amore della sua unità e della sua indipendenza, è il pregio altissimo in cui teniamo i generosi che hanno conquistato questo supremo dei beni politici col braccio, col sangue, col sacrificio dei propri interessi personali e regionali, e persino delle loro più care convinzioni politiche.

Vi pare troppo severa la pena? Ma, badate: si puniscono coll'ergastolo gli atti diretti contro la persona del Re, che è il capo dello Stato, e non vorrete puniti della stessa pena gli atti diretti a distruggere l'esistenza dello Stato medesimo? Mi pare che, anche sotto questo riguardo, la disposizione dell'articolo non meriti censura.

Un'altra obbiezione relativa ai reati contro la patria venne fatta dall'on. senatore Ferraris circa il disposto dell'art. 104.

Perchè, egli dice, punire colui che, anche indirettamente, rivela segreti politici? E quali sono questi segreti politici? Volete voi lasciarne l'apprezzamento al magistrato? E quale sarà la condizione dei poveri *reporters*?

Rispondo. È da notare innanzi tutto che nessuna azione è punibile se non è volontaria.

In secondo luogo dirò che anche la rivelazione indiretta può essere talvolta di gravissimo danno; ed in materia di tale importanza, quale è la sicurezza dello Stato, non si deve lasciare impunita.

Dirò infine che determinare *a priori* i confini precisi del segreto politico, determinare cioè quali fatti possano palesarsi, quali debbano rimanere ignorati dal pubblico, è cosa impossibile, trattandosi di una questione di fatto, la quale si modifica all'infinito secondo la varietà

dei casi, e deve quindi di necessità lasciarsi alla saviezza dei giudici.

Pur troppo, è vero, io ne convengo, i reati politici, benchè (malgrado l'opinione, sempre rispettabile, del Carrara) siano, secondo me, definibili nelle loro linee essenziali, sono però reati, i quali, per la loro natura, non si possono disegnare legislativamente in tutti i loro particolari, perchè molto più mutevoli che in ogni altra classe di reati sono le circostanze che ne costituiscono in concreto gli estremi di fatto; ed è perciò appunto che in questi reati debb'essere lasciata latitudine maggiore allo apprezzamento del giudice.

Quanto poi alla posizione che quest'articolo possa fare ai *reporters* dei giornali, francamente io non vi veggio nulla da temere. Confesso che non mi saprei immaginare un uomo di Stato il quale comunichi ad un *reporter* ciò che per ragioni politiche debba tener segreto; egli non gli dirà se non ciò che non ha interesse pratico con la sua linea d'azione politica, ovvero gli dirà ciò che, per fini politici, vuole appunto che si sappia.

Mi resta a parlare di un ultimo argomento, vale a dire degli abusi dei ministri del culto.

Anzitutto debbo dire al Senato che, in ordine a questi articoli, giunsero oltre un centinaio di petizioni. Fra coloro che le presentarono, vi sono a un dipresso 60 fra vescovi, arcivescovi (fra cui alcuni cardinali); vi è pure una trentina di petizioni di parroci e semplici sacerdoti, a gruppi, designati talora coll'indicazione dei nomi, talora soltanto in modo complessivo; vi sono petizioni di membri di comitati cattolici e di molti privati che si sottoscrissero a moduli stampati; vi è, infine, una petizione del marchese Ippolito Del Riso ex deputato.

Lo scopo di tutte queste petizioni è uno solo: che gli articoli del progetto su questa materia siano soppressi o quanto meno modificati. I motivi su cui si appoggiano si possono riassumere nel dire che questi articoli sono lesivi della libertà della Chiesa, del libero esercizio del sacro ministero, che costituiscono una legge eccezionale, che sono contrari allo stesso principio religioso.

Nei moduli di petizione a stampa è espresso inoltre il desiderio che venga modificato l'articolo 101, di cui abbiamo parlato testè, « in guisa »,

si dice (sono le parole testuali), « che non re-
« chi nocumento alla Chiesa ed alla grandezza
« della patria »; ed in altre è detto, « in guisa
« che non possa giovare alle mire di chi, sotto
« il pretesto della grandezza della patria, con-
« duce 'avanti soltanto la guerra alla Chiesa ed
« al suo Capo ».

Siccome tutti i motivi di queste petizioni si collegano fra di loro, ed una parte (non dico tutte, perchè farei torto agli onorevoli miei colleghi), una parte di esse rientra, quanto alla sostanza, negli argomenti addotti dagli onorevoli senatori che parlarono contro questi articoli, per non ripetermi, io mi posso dispensare dal trattenermi ulteriormente intorno a queste petizioni, poichè, col rispondere ai senatori oppositori, avrò risposto ad un tempo agli argomenti in quelle petizioni espressi. Entro quindi, senz'altro, in materia.

Il Senato sa che io soglio sempre essere breve; tuttavia mi perdonerà, se dovrò qui indugiarmi alquanto e scendere ad alcuni particolari.

Si tratta di una questione che da più mesi è dibattuta vivacemente in tutta Europa, e sulla quale il paese ha diritto altresì di conoscere che cosa ne pensi il Parlamento.

Vi è qui, secondo me, una questione di forma ed una questione di sostanza.

Quanto alla forma, che lo stesso onorevole guardasigilli riconobbe potersi migliorare, voi avete veduto, o signori, come la stessa vostra Commissione l'abbia modificata, cercando di renderla più precisa, meno elastica, e forse anche più rigorosamente giuridica. Nè, d'altronde, la vostra Commissione esclude la possibilità di miglioramenti ulteriori.

Ma, quanto alla sostanza, ove la si guardi nella naturale sua semplicità, e senza velo di pregiudizi preconceppi, essa non può che essere riconosciuta giusta e pienamente accettabile.

Io non mi dissimulo che, a motivo delle polemiche vivaci di cui questi articoli furono oggetto in Italia e fuori d'Italia, la discussione si svolge sopra un terreno alquanto ardente. Ma io ritengo che in ogni cosa la via migliore sia quella di parlar chiaro e di chiamare le cose col loro vero nome; poichè, secondo me, la parola è fatta per esprimere nettamente il pensiero, non per nascondere, come vorrebbe una scuola politica alla quale dichiaro di non appartenere.

Permetta quindi il Senato che su questa questione dica schiettamente tutto intero l'animo mio.

Riassunte brevemente le principali obiezioni, cercherò di estrarne l'essenza, e formularla nella sua unità. A questa sintesi delle obiezioni avversarie porrò poi dinanzi la ragione ed il concetto reale di questi articoli. E siccome nessuno di noi è guidato da spirito di parte e da giudizi preconceppi, ma tutti amiamo la verità, così io confido che la verità si farà strada anche nell'animo dei dubitosi, se pure ne fossero.

L'attacco più completo contro questi articoli fu fatto dall'onorevole Fusco, il cui discorso si può chiamare il *Duilio* della flotta avversaria.

Io terrò quindi l'ordine che egli ha seguito, e verrò poi occupandomi delle obiezioni degli altri oratori, le quali si raggruppano all'uno od all'altro degli ordini d'idee espresse dall'onorevole Fusco.

Dopo aver ricordata la storia interna di questa parte di legislazione dal Codice del 1859 in poi, e dopo aver notato che le disposizioni relative agli abusi del clero non vennero promulgate nelle provincie romane nel 1870, l'onorevole Fusco dichiara quelle dell'attuale progetto in opposizione coi principi della libertà, con quelli del diritto penale, con quelli di una sana politica nazionale.

Coi principi della libertà, egli dice: perchè non si rispetta il diritto delle minoranze, non permettendosi che si discuta pubblicamente sul potere temporale del papa e sull'unità dello Stato, mentre poi non si tien conto che le persone le quali ascoltano in chiesa il ministro del culto (per lo più donne, vecchi, fanciulli) non sarebbero certamente quelle che metterebbero il Regno a soqqadro. Coi principi del diritto penale, perchè le espressioni del progetto sono troppo vaghe e indeterminate, e la formula proposta dalla Commissione non toglie questo difetto. Coi principi di una sana politica nazionale, poichè con queste disposizioni si accresce il dissidio tra Stato e Chiesa, e si chiude la via alla conciliazione; si incoraggiano le sette e si apre la via pericolosa di fare dei martiri; si assoggettano i sacerdoti al servizio militare, e poi vengono posti a livello dei pubblici ufficiali e puniti con leggi eccezionali.

Risponderò anzitutto a questi obbietti, che

le leggi positive si modificano e debbono modificarsi secondo il modificarsi delle circostanze.

Quando si venne a Roma nel 1870, si volle evitare tutto ciò che potesse farci credere nemici e persecutori; quindi non si estesero qui allora gli articoli del Codice sardo del 1859. Si sperava una tendenza più mite nella Curia romana verso il Governo italiano; e quindi le disposizioni del 1859 si mitigarono poi colla legge del 1871. Ma, deluse le concepite speranze, si sente ora il bisogno, non di perseguire il clero, ma unicamente di segnare più nettamente i diritti dello Stato, i diritti dei ministri del culto; ed è a questo solo che mirano gli attuali articoli del Codice.

Questo progetto non è contrario alla libertà; esso non vieta ai ministri del culto, come pare all'onor. Fusco, la facoltà di discutere pubblicamente le istituzioni, le leggi dello Stato, gli atti dell'autorità, a viva voce e per le stampe, come tutti gli altri cittadini.

Non è certo il clero che possa lagnarsi di non godere in Italia di una tale libertà. Il ministro del culto anche dal pergamo può esprimere il suo apprezzamento sulle leggi dello Stato in relazione ai doveri religiosi dei credenti.

Per esempio, secondo le nostre leggi, il matrimonio non produce effetti civili se non sia celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile. Ebbene chi vieta al ministro del culto di predicare ed insegnare che i cattolici hanno inoltre il dovere di celebrare il matrimonio secondo il rito religioso?

E se domani (non entro nel merito, è una semplice supposizione ch'io faccio a mo' d'esempio) se domani si promulgasse una legge la quale agli effetti civili autorizzasse in certi casi il divorzio, chi vieterebbe, anche votato il Codice, ai ministri del culto di insegnare dal pulpito che, secondo la religione cristiana, il matrimonio è indissolubile, e che quindi chi vuol essere fedele a questa religione non deve valersi di questa facoltà di divorziare che loro accorderebbe la legge civile?

Sopra questo punto non v'è dubbio. Ma, come notava l'altro giorno l'onorevole ministro guardasigilli, il pergamo, che per sua natura è cattedra d'insegnamento religioso, da cui deve partire la parola di vita che scuote le coscienze

ed eleva gli animi, non deve diventare una palestra di passioni politiche, molto meno una fonte di ingiurie contro il Governo e di eccitamento contro di esso, come pur troppo succede ogni giorno.

Le donne ed i vecchi che ascoltano queste indecorose invettive, le mescolano in cuor loro coi dogmi della fede, perchè il sacerdote, quando parla dal pulpito, non discute, ma insegna; e se non faranno essi la rivoluzione, per l'influenza che esercitano nella famiglia, a seconda dei temperamenti, delle circostanze, delle persone, o si spargerà più largamente questa animosità contro il Governo; ovvero, per reazione, si inasprirà la lotta e si turberà la serenità della vita domestica. Nè vi guadagnerà neppure lo stesso principio religioso; perchè appunto questa devota ostinazione nell'identificare la religione con una politica antinazionale è quello che più allontana dalla religione i mariti ed i figli.

Neppure l'attuale progetto contraddice ai principi del diritto penale, come asserisce l'onor. Fusco. E qui, invece di confutarlo, io debbo ringraziarlo a nome della Commissione; perchè, per combattere il progetto ministeriale, egli si è servito precisamente degli argomenti che io ho indicato nella mia relazione per motivare le modificazioni proposte dalla Commissione. Lo prego però di notare che con queste modificazioni di forma non è punto mutata la sostanza; poichè la pace delle famiglie, i legittimi interessi patrimoniali di cui parla il progetto sono egualmente tutelati. Solamente si credette più esatto punire, non il turbamento ed il pregiudizio per sé, che sono conseguenze, ma l'atto ingiusto che l'uno o l'altro produce; perchè, se quelle conseguenze provenissero da un fatto giusto, ognuno vede che sarebbe ingiusto punirle. Quando poi, combattendo la formola della Commissione, per provare che non si deve punire il ministro del culto il quale costringa o induca ad un fatto contrario alle leggi, un giureconsulto del valore che tutti giustamente riconosciamo nell'onor. Fusco non sa trovare altro argomento se non quello di dire, che sarebbe colpito dal disposto di questo articolo, quale lo proponeva la Commissione, il sacerdote che consigliasse un debitore a pagare il suo debito malgrado la corsa prescrizione, la Commissione deve ben credere che la sua formola sia giuridicamente inappuntabile. Poichè l'onor. Fusco

sa meglio di me che la prescrizione, introdotta soltanto come presunzione dell'esistenza o dell'estinzione di un diritto, per la difficoltà di ottenerne, dopo un certo tempo, la prova, e per l'interesse pubblico il quale esige che non siano troppo a lungo in sospenso le relazioni giuridiche fondate sulla proprietà, evidentemente non può distruggere in chi è debitore il dovere morale di pagare.

Certamente nessuno di noi, il quale si sapesse debitore, si schermirebbe dal pagare invocando la prescrizione. Invocare la prescrizione non può quindi essere un dovere; è un diritto, una eccezione, di cui, secondo la legge, altri può valersi o non valersi. Se pertanto, dietro consiglio d'un sacerdote, taluno rinunzia ad invocare la prescrizione, non viola la legge; nè certamente la viola quel sacerdote il quale, facendo anzi una buona opera, richiama il debitore all'adempimento di un dovere morale.

Questi articoli infine non sono contrari ad una sana politica nazionale, e non costituiscono punto una persecuzione contro il clero.

Se il ministro del culto soggiace al servizio militare, è perchè egli è un cittadino come un altro; ed anche i pubblici funzionari vi sono soggetti. Se poi si aggrava per lui la pena ordinaria allorchè, uscendo dai limiti del suo ministero, mira ad offendere i diritti dello Stato e dei cittadini col valersi della sua qualità di sacerdote, non è perchè lo si consideri come pubblico ufficiale, il che sarebbe un assurdo; egli è perchè l'ascendente morale che, per l'elevato suo ministero, esercita sulle coscienze, quando è rivolto a fini politici o partigiani, costituisce una aggravante, a quel modo che costituisce una aggravante pel funzionario pubblico l'abuso dell'autorità di cui è investito.

L'onor. senatore Fusco teme che con questi articoli si accresca il dissidio tra la Chiesa e lo Stato, che si chiuda la via a una futura conciliazione.

Onor. senatore Fusco, chi mi conosce da vicino sa che, mentre amo immensamente la mia patria, sono tutt'altro che nemico della religione verace; e credo che l'accordo libero, spontaneo del principio religioso e del principio patriottico sarà un giorno il carattere distintivo della vita italiana ed uno dei precipui fattori della grandezza del mio paese.

Non l'abbiamo noi già veduto in alcuni mo-

menti della nostra storia contemporanea? Non abbiamo noi sentito nella nostra giovinezza fremerci in petto la corrente di vita che percorse l'Europa, prima ancora del 1848, nei primi mesi del pontificato di Pio IX? Non abbiamo visto, e questa è storia recente, l'amato nostro Re ed il cardinale San Felice, mossi da un medesimo impulso di carità, visitare gli ospedali di Napoli e confortare i colerosi, esponendo la propria vita? Ebbene, in quei momenti, il dissidio era scomparso; in quei momenti, la questione fra Stato e Chiesa era sciolta: perchè un medesimo spirito, un medesimo soffio d'amore animava l'una parte e l'altra.

Ma io sono intimamente convinto che condizione indispensabile affinchè ogni dissidio scompaia stabilmente è questa sola: che ciascuna delle parti riconosca anzi tutto ciò che può aver di torto. La messa comincia col *confiteor*.

Allora soltanto l'unione potrà divenire possibile: allora soltanto potrà essere sincera e duratura. Senza di ciò, credetelo pure, il dissidio rimarrà sempre; ogni conciliazione non sarebbe che apparente, ed anzi sarebbe più fatale, perchè addormenterebbe gli animi e nasconderebbe il male senza distruggerlo. Ma finchè il dissidio dura, lo Stato, pur rispettando il libero esercizio del sacro ministero, ha diritto e dovere di difendere i cittadini contro ogni offesa dei rispettivi diritti, che si commetta dai ministri del culto colla forza morale derivante dal sacro ministero.

Argomenti in gran parte analoghi a quelli dell'onor. Fusco sono quelli recati dall'onorevole Corte. Il quale, però, trattando la questione dal lato principalmente politico, aggiunge che questi articoli sono contrari al principio della separazione tra Chiesa e Stato; perchè qui si considera il ministro del culto come pubblico ufficiale, mentre poi nello stesso progetto non lo si considera come tale laddove si parla dell'usurpazione di titoli e funzioni.

Senza ripetere quanto dissi testè, dirò soltanto che l'onor. Corte avrebbe, non una, ma mille ragioni, se la Commissione avesse considerato il ministro del culto come un pubblico ufficiale. Ma tale non è il concetto della Commissione. Ciò sarebbe una vera assurdità. Se nella relazione ho parlato del pubblico ufficiale, non è perchè tale la Commissione consideri il

ministro del culto; è unicamente per dedurne un esempio e far comprendere che, se vi è una giusta ragione d'aggravar la pena quando il pubblico ufficiale si vale della sua qualità per commettere un reato, vi è similmente una giusta ragione di aggravarla quando, per commettere un reato, il ministro del culto si vale dell'ascendente morale derivante dal suo ministero.

Le obiezioni dell'onor. Massarani essendo identiche con alcune di quelle fatte dall'onorevole Lampertico, nel rispondere all'uno avrò anche risposto all'altro.

Io debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole Lampertico del valido appoggio che egli ha dato al progetto colla sua eloquente, dotta ed autorevole parola. La Commissione non avrebbe potuto desiderare un migliore e più valente avvocato. Ma poichè in ordine agli articoli di cui ci stiamo occupando egli espresse sentimenti in alcune parti ad essi contrari, che egli modestamente chiamò dubbi e interrogazioni, a cui desidera che sia risposto dalla Commissione, è mio dovere, come relatore su questa parte del progetto, rispondere alle sue interrogazioni; e sarei lieto se le mie risposte potessero, almeno in parte, dissipare i suoi dubbi.

Dopo aver ricordato la corrente che ispirò in Germania le leggi di maggio e le lodi tributate dai giornali inglesi al Senato italiano per aver respinto il progetto di legge contro gli abusi del clero, presentato nel 1877, al pari degli onorevoli senatori Massarani e Corte, non trova esatto che si faccia di questi reati un capitolo a parte e che si classifichino tra i delitti contro la pubblica amministrazione; e che mentre il capo s'intitola: *Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni*, vi si parli poi anche dei delitti dai medesimi commessi all'infuori di questo esercizio.

Approva il metodo della Commissione di scendere dalle espressioni generali alle determinazioni concrete dei singoli fatti punibili; ma trova che questo metodo non fu seguito se non a mezzo. Perchè, egli dice, si parla di *abuso*, parola indeterminata, che lascia aperto il campo all'arbitrio.

Si parla d'eccitamento a trasgredire i doveri di un pubblico ufficio, ma non si dice quali; se anche quelli, la cui trasgressione è punita

con pene disciplinari, o quelli soltanto la cui trasgressione costituisce reato.

Si parla di costringimento a far dichiarazioni ed atti, e non si dice quali.

Ora, o si tratta di atti puniti dal Codice, e la disposizione sarebbe superflua; o si tratta di atti di coscienza, e allora come mai potreste punirli? Come poi, soggiunge, ritenere reati di azione pubblica atti, che riguardano relazioni domestiche, private, mentre sono di azione privata reati di ben maggiore importanza?

Passando poi alle penalità, egli domanda: ma perchè il semplice cittadino è punito soltanto quando vilipende le leggi e le istituzioni dello Stato, e il ministro del culto è punito anche solo se *biasima*, non pure le leggi, le istituzioni dello Stato, ma anche gli *atti dell'autorità*?

Perchè il semplice cittadino è punito solo quando eccita pubblicamente alla disubbidienza delle leggi, e il ministro del culto anche quando *non pubblicamente* eccita, non pure alla disubbidienza, ma allo *spregio*? Perchè il pubblico ufficiale, a cui è assimilato il ministro del culto, è punito soltanto per gli abusi commessi *nell'esercizio delle sue funzioni*, mentre il ministro del culto anche pel solo abuso *della sua qualità*? Perchè assimilate al pubblico ufficiale il ministro del culto, e lo punite più gravemente?

Risponderò brevemente a queste obiezioni.

Dirò innanzi tutto all'onor. senatore Lampertico che, a mio modo di vedere, come già notava saggiamente l'altro giorno l'onor. guardasigilli, non vi è paragone tra le leggi di maggio e gli articoli di cui ci occupiamo.

Là si trattava di una questione politica; qui si tratta di una questione giuridica. Là si voleva combattere un partito, e si entrava a sindacare, a disciplinare gli atti del ministero sacerdotale; qui no. Qui si tratta di segnare la linea giuridica che distingue i diritti dei ministri del culto da quelli dello Stato, ed impedire che i ministri del culto, oltrepassando questa linea, vengano a ledere questo diritto. Perciò se il cancelliere di ferro potè chiamare le leggi di maggio *leggi di combattimento*, noi possiamo chiamare questi articoli *legge di difesa giuridica*.

A ragione quindi i giornali inglesi, come notava l'onor. Lampertico, lodarono il Senato italiano di non aver seguito il principe di Bi-

smark nel votare leggi che potevano avere lo aspetto di eccezionali.

Ma i giornali inglesi non potranno certamente biasimare il Senato se, in un Codice penale, esso provvede adesso alla tutela dei diritti dello Stato.

Venendo ora a rispondere alle interrogazioni che l'onor. Lampertico mosse alla Commissione, comincerò dal dire che, se si fece di questi reati un capo distinto, gli è perchè si tratta di reati che hanno, attesa la speciale loro qualifica, un carattere speciale, per cui realmente si diversificano dalle medesime lesioni di diritto commesse dagli altri cittadini.

Il semplice cittadino, che pubblicamente vilipende la legge od eccita a disobbedirvi, lede bensì, al pari del ministro del culto, la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; ma quando questi reati si commettono dal ministro del culto col valersi dell'ascendente morale che, pel suo sacro ministero, ha sugli animi dei credenti, l'importanza di questo mezzo, sia per l'intrinseca natura sua, sia per l'influenza che esercita, è tale aggravante che dà al reato una figura tutta particolare.

Se non si avesse fatto di questi reati un capo a parte, che cosa si avrebbe dovuto fare? Si avrebbe dovuto far menzione di questa aggravante qua e là in parecchi articoli del Codice; e ciò avrebbe avuto maggiore apparenza di odiosità, e sarebbe parso ad un tempo una mancanza di lealtà e di coraggio; quasi che si avesse voluto far la cosa e nasconderla senza aver la franchezza di dire, ciò che mi sembra di tutta giustizia: mentre noi puniamo in un capitolo del nostro Codice i reati contro la libertà del culto, puniamo in un altro i reati contro gli abusi del clero.

E se si collocarono questi delitti fra quelli contro la pubblica amministrazione (benchè io pure convenga che in fondo ciò non è esattissimo), pur si dovette fare per la difficoltà di trovare una sede più opportuna. D'altro lato si può osservare che in questo titolo sono pure classificati gli abusi dell'autorità, che hanno cogli abusi dei ministri del culto un'evidente analogia.

Quanto poi all'intitolazione del capo, che l'onor. Lampertico dice troppo estesa, l'osservazione è giustissima, ma non è difficile togliere le parole *nell'esercizio delle loro fun-*

zioni: e l'intitolazione del capo risponderà esattamente al suo contenuto.

Quanto poi alle interrogazioni riflettenti l'intrinseco delle disposizioni contenute in questo articolo, confesso anch'io che, se avrei tenuto la parola *abuso* nell'intitolazione del capo, non l'avrei adoperata nel testo degli articoli; e ciò, sia per seguire il metodo di tutto il progetto di descrivere il fatto anzichè darvi il nome, sia per evitare gli inconvenienti a cui accenna l'onor. Lampertico. La maggioranza però della Commissione ha creduto che il senso della parola *abuso* fosse chiarito abbastanza dal tenore delle disposizioni che vi si riferiscono.

Ma poichè sono pienamente d'accordo coi miei colleghi della Commissione nella sostanza del concetto, debbo qui dire (e su ciò prego specialmente l'onor. Lampertico di fermare la sua attenzione) qual è il vero senso in cui questa parola è usata nel progetto ed intesa dalla Commissione.

Non si tratta qui, per determinare se vi sia abuso da parte del ministro del culto, di fare indagini sull'esercizio del suo ministero, di esercitare un sindacato sul modo con cui lo si esercita. No.

Si tratta soltanto di vedere se il ministro del culto, valendosi dell'ascendente morale derivante dal suo ministero, abbia o non abbia offeso i diritti dello Stato e dei cittadini.

In altri termini, si è voluto segnare fra i diritti del ministro del culto, come tale, e i diritti dello Stato e dei cittadini una linea netta, che distingua gli uni dagli altri.

Al di là di questa linea, piena libertà ai ministri del culto; al di qua, cioè quando essi offendono i diritti dello Stato o quelli dei cittadini, lo Stato che ha il dovere di tutelare il diritto, ha il diritto di punirli.

Non è dunque sull'esercizio del sacro ministero che dovrà versare l'indagine del giudice; è sulla violazione del diritto.

Ma la violazione del diritto diviene più grave per la qualità del ministro del culto con cui si commette.

Il progetto quindi non intende per *abuso* se non il valersi dell'ascendente che deriva dalla qualità di sacerdote per offendere i diritti dello Stato o dei cittadini.

Si parla, continua l'onor. Lampertico, d'ecce-

tamento a trasgredire i doveri del pubblico ufficio.

Ma quali sono questi doveri? Quelli la cui trasgressione costituisce reato, o quelli la cui trasgressione è punita in via disciplinare?

Comincio dal dire: non vi ha dubbio che, se la trasgressione costituisce reato, il ministro del culto che vi spinse altri è complice in quel reato e soggiace alle pene del complice. Ora, il reato potendo essere lieve, e potendo essere gravissimo, sarebbe assurdo non punire il complice colla pena ordinaria, ma punirlo sempre colla pena fissa stabilita nell'art. 174 del progetto. Ma il concetto dell'articolo non è questo. Con l'art. 174 si vuol punire l'eccitamento per sè stesso; si vuol punire l'eccitamento a trasgredire i doveri inerenti all'ufficio pubblico (siano o non siano disciplinari), il quale, movendo da animo ostile alle istituzioni nazionali, tende ad alienare gli animi dei pubblici uffiziali dal rispetto e dall'obbedienza alla legge. L'istigazione a delinquere, di cui l'art. 174 in sostanza non è che una figura aggravata, si punisce per sè stessa, e non in ragione delle sue conseguenze; le quali possono verificarsi, e possono anche non verificarsi, perchè l'istigazione è un reato *a se*.

Siccome però in ogni reato debb'esservi il doppio elemento del dolo e del danno, la gravità dell'istigazione deve commisurarsi colla gravità del fatto a cui essa è diretta.

La stessa osservazione vale per l'interrogazione fatta intorno alle dichiarazioni od atti a cui conduca o spinga il ministro del culto. L'onorevole interrogante dice: o sono atti punibili dal Codice, e la disposizione dell'art. 174 è inutile; oppure sono atti di coscienza, e voi non potete punirli.

Al primo corno del dilemma (per usare la espressione scolastica) ho già risposto: non è l'atto che altri commetta, è l'istigazione per parte del ministro del culto che si punisce.

Quanto al secondo corno, riguardo cioè agli atti di coscienza, la Commissione è perfettamente d'accordo col senatore Lampertico. Gli atti di coscienza non si puniscono e non si debbono punire; nessuna disposizione del progetto autorizza a scrutare i segreti della coscienza, ad entrare negli arcani delle relazioni intime del credente col ministro del culto. Anzi il progetto attuale non punisce neppure più, come faceva

il Codice del 1859, l'indebito rifiuto dei sacramenti; poichè, secondo i principii che informano il progetto, ciò costituirebbe una inquisizione sull'esercizio del sacro ministero, la qual cosa, come dissi più volte, si vuole assolutamente evitare. Stiano dunque tranquilli i sacerdoti per ciò che riguarda la confessione.

Ciò che si punisce non è l'atto di coscienza, è la coazione che in opposizione alle leggi dello Stato si esercita dal ministro del culto sulla coscienza altrui, per strappargli dichiarazioni od atti contrari alle istituzioni ed alle leggi.

Chiede l'onor. Lampertico: come potete voi fare un reato d'azione pubblica di un fatto che riguarda relazioni private, relazioni famigliari?

La risposta è ben facile.

Perchè il diritto che si offende non è un diritto che riguardi esclusivamente i privati: è il diritto che ha lo Stato di vedere rispettate le sue leggi. Certamente, se il fatto rimane ignoto, il potere sociale non potrà punirlo; ma, se viene a cognizione della società, un reato di questo genere non dovrà egli essere punito, sol perchè manca la querela dell'offeso?

Siccome la serie delle interrogazioni del senatore Lampertico è assai lunga, mi rimane ancora a rispondere a quelle relative alle pene comminate da questi articoli.

Perchè, egli domanda, pel ministro del culto la punizione si estende a maggior numero di casi che non per i semplici cittadini?

Perchè l'aggravante dell'ascendente morale derivante dal sacro ministero rende pericolosi per la pubblica sicurezza (e quindi punibili) certi atti che non sono tali per il semplice cittadino. Il biasimo delle istituzioni e delle leggi, se fatto da un semplice cittadino, benchè sempre riprovevole, non reca danno sufficiente per autorizzare una pena; ma se invece è fatto da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni (ed ho già detto che il *biasimo* non è da confondersi col *pacato*, imparziale esame delle leggi in relazione coi doveri religiosi), esso costituisce una pubblica ingiuria al Governo ed un implicito eccitamento a ribellarvisi.

Perchè, domanda ancora l'onor. Lampertico, a differenza del semplice cittadino, il ministro del culto è punito anche quando non pubblicamente ecciti alla disobbedienza, ed anche soltanto allo spregio delle leggi?

Rispondo: perchè la forza morale che egli

esercita sulla coscienza è, per l'indole sua, sì grande, che, anche adoperata privatamente, rende il suo atto pericoloso per la società, e quindi punibile; mentre il medesimo atto non produce lo stesso danno se sia commesso in privato, da un semplice cittadino, il quale di questa qualità non è rivestito e non può perciò esercitare il medesimo ascendente. Si punisce poi nel ministro del culto anche lo spregio, perchè (colla sua domanda l'onor. Lampertico mi costringe a dirlo) purtroppo lo spregio delle leggi è il carattere predominante negli atti di quella parte del clero che le osteggia.

Perchè il pubblico ufficiale è soltanto punito per gli abusi commessi nell'esercizio delle sue funzioni, e il ministro del culto anche per il solo abuso della sua qualità?

Perchè, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il pubblico ufficiale è un cittadino come un altro; mentre il ministro del culto, per l'indole del suo ministero che si svolge, non nell'ordine amministrativo o giudiziario, ma nell'ordine morale, non può mai spogliarsi della sua qualità, nè quindi di quella forza morale che ne deriva. E questo fa sì che il credente timoroso considera come precetti vincolanti la propria coscienza gli incitamenti che gli vengono dal ministro del culto anche fuori dell'esercizio attuale delle sue funzioni.

Poichè, in fine, mentre il ministro del culto è assimilato al pubblico ufficiale, lo si punisce più gravemente?

Anzi tutto ricordo che nella relazione io ho dato un esempio, non ho fatto una parificazione fra il pubblico ufficiale e il ministro del culto. E poi rispondo che questo si punisce più gravemente per due ragioni: primo, perchè l'abuso dell'autorità di cui è rivestito è più grave, sia per l'indole intima di questa autorità stessa, sia per le conseguenze che l'abuso di essa produce; secondo, perchè per il pubblico ufficiale, il Governo, oltre la pena, ha la destituzione, o le punizioni disciplinari; mentre di questi mezzi coercitivi non può servirsi riguardo ai ministri del culto.

Del resto, salva la sostanza, per quanto riguarda la forma di questi articoli, come dissi fin da principio, nè la Commissione, nè il ministro escludono la possibilità di ulteriori miglioramenti.

E per quanto riflette le penalità, siccome il

coordinamento e la proporzionalità relativa di esse ai singoli reati è uno dei precipui compiti riservati al lavoro finale di revisione in base alle osservazioni dei due rami del Parlamento, è sempre aperta la via, come a migliorare la forma di questi articoli, così a proporzionare più adeguatamente, ove occorra, le pene alle varie figure di reati da essi previsti.

Ho risposto alle principali obiezioni. Siccome però in ogni questione si possono dire molte cose, ma la ragione sostanziale da una parte e dell'altra è sempre una sola, io vi dissi che avrei cercato di riassumere la sostanza di queste obiezioni, e che ad esse avrei contrapposto la ragione ed il vero concetto degli articoli che stiamo esaminando; donde lo scioglimento di tutte le obiezioni naturalmente discende.

Or bene, l'essenza delle obiezioni che vennero mosse, o, dirò meglio, la conseguenza essenziale di queste obiezioni, benchè (mi affretto a dirlo) non voluta certamente dagli onorevoli oppositori, si potrebbe formulare così: « Per poter esercitare liberamente il ministero sacerdotale, i ministri del culto debbono andare esenti dall'obbligo di rispettare, come tali, le istituzioni e le leggi dello Stato ».

Ciò basta a mostrare che la questione non è questione religiosa, non è questione politica, ma è questione meramente *giuridica*.

La religione vera nobilita ed eleva ogni cosa; quindi altresì la vita nazionale. Essa dunque non la soffoca, o distrugge: *a fortiori*, essa rispetta le istituzioni e le leggi in cui questa vita s'incarna. Tenerci al di sopra delle passioni e dei partiti; sceverare in ogni cosa dal male il bene; riannodare questo al supremo principio religioso; cercare di promuoverne l'attuazione in tutte le molteplici esplicazioni dall'attività umana e quindi altresì nello svolgimento della vita nazionale; dare per tal modo un appoggio superiore a questo immenso movimento che da un secolo agita l'Europa; tale, a mio vedere, sarebbe il compito sublime serbato in questi tempi ai ministri del culto.

Non è certo un consiglio che io presumo di dare; ma sono intimamente convinto che, se essi facessero questo, ogni vero Italiano li circonderebbe di riverenza e di gratitudine: perchè ogni vero Italiano sente in cuor suo essere problema vitale per l'Italia che la Chiesa sia purificata dalla miscela pagana che la deturpa

da secoli e che arresta nella radice la vita più intima della nazione: che in un col vero spirito nazionale risorga e riviva il vero spirito religioso, due cose inseparabili nel carattere italiano. L'Italia rioccuperebbe allora nella pienezza il posto che le spetta all'avanguardia delle nazioni civili; le quali, al vibrar della nota conforme alla pienezza del suo carattere (di questa nota ch'esse aspettano da lei) le si stringerebbero intorno con simpatia e con gioia.

Quando un popolo di trenta milioni, con le tradizioni storiche dell'Italia, si presenta davanti al mondo come una nuova potenza in seno dell'umanità, le altre nazioni hanno diritto di sentir vibrare in lei questa nota.

Nel culto più antico di questa antichissima Roma, compito precipuo delle Vestali era tener vivo il fuoco sacro; e quando si spegnesse, con mirabile simbolo, non altrimenti lo si poteva riaccendere se non con quello preso, mediante specchi ustorii, dal sole.

Ma oggi chi sente ardere, chi vede irradiare negli atti sociali di una gran parte del clero il fuoco sacro preso dal cielo?

Ciò che più vi campeggia (non è con animo ostile, è con dolore che lo dico), ciò che più vi campeggia è lo spirito partigiano.

Sì, o signori; sventuratamente (questa non è una novità per nessuno) sventuratamente, dentro e fuori del clero, dentro e fuori d'Italia, vi è un partito attivissimo, il quale, proclamando indispensabile alla libertà della Chiesa la sovranità temporale (come se fossero le baionette ed i cannoni i mezzi efficaci per tenere saldi i principi religiosi e per influire sulle convinzioni) ad onta di tanti eventi meravigliosi, i quali mostrano questa sovranità irremissibilmente perduta, vorrebbe fare di tutti i cattolici una falange compatta che gliene agevolasse il ricupero. E costoro, mentre dicono di ciò fare nell'interesse della religione, non si avvedono che molti, i quali pure del principio religioso sentirebbero il bisogno, gli voltano invece le spalle, appunto perchè indegnati di questa deplorabile mescolanza di profano e di sacro. Si presentano come caldi sostenitori della religione; e, incoarsi, ne sono i più fieri avversari.

Certamente non tutti i credenti si lasciano sedurre da questo punto di vista; ma, siccome non tutti sono in grado od hanno il coraggio

di sceverare il sacro dal profano, così avviene che, mentre non mancano degni sacerdoti, i quali (anche in mezzo a questa morale ruina) sanno tenersi all'altezza della loro missione, vi sono pur troppo non pochi ministri del culto che, sotto il manto religioso, intimidendo i credenti meno accorti o più flacchi, impongono restrizioni o condizioni all'esercizio dei loro doveri di cittadino, esigono ritrattazioni, dichiarazioni, promesse: li eccitano così contro le istituzioni e leggi dello Stato, offendono in essi il diritto, anzi il dovere, di serbar fede alla patria ed al suo Governo; e gettano ad un tempo il dispregio sullo Stato, sulle sue leggi, sugli atti dell'autorità. Questo è il fatto.

Ora domado: vi sono o non vi sono in questo fatto gli estremi di un reato? Ecco la questione.

Può dirsi che non vi sia offesa allo Stato nello eccitare i cittadini a trasgredire i loro doveri verso il Governo ed il paese? Può egli dirsi che non vi sia offesa ai diritti del cittadino nel coartare la sua libertà, il suo dovere di servire la patria ed il suo Governo in quell'assetto politico che fu il sospiro secolare degli Italiani e che costituisce il nostro sacro tesoro nazionale? E quando questi reati si commettono col valersi dell'ascendente morale che deriva dal sacro ministero, per guisa che il rendersi infedele alla patria ed al Governo si propone al credente timoroso come una condizione indispensabile per serbarsi fedele alla propria religione, un tale abuso non è desso un'aggravante che, secondo i principi più elementari del diritto penale, li rende più pericolosi per la società e quindi maggiormente punibili?

Ma, si dice: voi venite a coartare l'esercizio del ministero sacerdotale, voi volete colpire il clero con leggi eccezionali; voi, in sostanza, venite ad attaccare lo stesso principio religioso. Veramente a chi muove questi appunti ben si può dire, come Virgilio al poeta:

..... Tu stesso ti fai grosso
Col falso immaginar, sì che non vedi
Ciò che vedresti se l'avessi scosso.

Lo Stato non entra nelle intime relazioni di coscienza fra il credente ed il ministro del culto e non si fa inquisitore degli atti del suo ministero. Se si trattasse di ciò, sarei il primo a dire che ciò sarebbe contro la libertà, che lo

Stato eccederebbe con ciò la propria competenza, e che non ne ha il diritto. Ma non si tratta di questo. Quando lo Stato si trova a fronte di atti esterni e palesi che ledono i diritti dei cittadini, esso si trova sul suo terreno, entro i limiti del suo potere; e, se non li colpisse di sanzione penale, mancherebbe al proprio dovere, commetterebbe un suicidio politico.

Lo Stato non perseguita il clero con leggi eccezionali. Esso non fa che applicargli il diritto comune, secondo cui ogni aggravante, aumentando l'imputabilità, esige un aumento di pena. Ora, l'aggravante sta qui pel ministro del culto nell'abusare della sua qualità sacerdotale con far atti estranei al suo ministero, che sono lesivi degli altrui diritti; come sta, pel funzionario del Governo, nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale, con cui il reato siasi commesso.

E se si vuole che per i ministri del culto non si tenga conto di quest'aggravante, si vuole per essi, non il diritto comune, ma il privilegio.

Lo Stato non attacca il principio religioso, ma lo difende; perchè quegli atti soli punisce che, facendolo scendere nelle lotte partigiane e servire a fini politici, gl'impediscono di esercitare la salutare sua efficacia e di venir accettato da molti, che pure ne sentirebbero il bisogno.

Non è dunque vero, come dicono le petizioni di cui ho fatto cenno in principio, non è dunque vero che Nazione e Governo vogliano far la guerra alla Chiesa e al venerato suo Capo; è la coscienza pubblica che reclama, perchè vede osteggiato il principio nazionale; che reclama, perchè non trova nel clero (salve non poche rispettabili e rispettate eccezioni) un appoggio morale conforme ai bisogni dei tempi, ai bisogni dell'umanità fatta adulta.

È l'invasione di una parte dei ministri del culto sul campo dei diritti dello Stato e dei cittadini, che rende necessaria e doverosa per parte del Governo la difesa di questi diritti.

Qual è quel Governo che potrebbe tollerare impunita la violazione di codesti diritti?

Non si tratta forse di materia esclusivamente giuridica, e quindi di esclusiva competenza dello Stato?

Quel partito il quale, quando la Chiesa aveva la potestà temporale, puniva con pene politiche (e quali pene!) i peccati contro la fede reli-

giosa, come può ora con giustizia lagnarsi che lo Stato ponga nel suo Codice sanzioni penali per quei fatti che, offendendo i diritti dello Stato e dei cittadini, sono di natura esclusivamente giuridica?

Riassumo e conchiudo.

Tutte le obiezioni si riducono (come dissi) a questo unico concetto. Per poter esercitare liberamente il ministero sacerdotale, i ministri del culto debbono essere esenti dal rispettare, *come tali*, le leggi e le istituzioni dello Stato.

Ebbene, noi rispondiamo: « Piena libertà al ministro del culto di esercitare il proprio ministero; ma quando, in tale sua qualità, egli offende i diritti dello Stato o dei cittadini, il suo atto (che non è più un atto del suo ministero) cade sotto le pene a tali offese dovute; pene, che debbono essere per lui più gravi delle ordinarie, a motivo del maggior danno sociale che deriva dalla maggiore potenza della forza morale di cui abusa ».

Ora, dov'è qui la legge eccezionale? Dove la coercizione del ministero sacro? Dove l'attacco al principio religioso? O signori, la religione e la patria vivono ed ardono nel mio petto in una sola indivisibile fiamma. Ebbene, io vi dico: sono intimamente convinto che gli atti di cui si tratta, sotto sacre apparenze, sono i più funesti all'una ed all'altra. Egli è perciò che, con sicura coscienza, in un coi mei colleghi della Commissione, io vi propongo l'accettazione di questi articoli: o nella forma delineata dalla Commissione, o in quell'altra migliore che potesse dalla Commissione coordinatrice venire trovata.

Ancora una parola, e avrò finito.

Voi avete potuto vedere, signori senatori, che, se parecchie sono le modificazioni proposte dalla vostra Commissione, esse riguardano soltanto la forma di alcuni articoli, ma non la sostanza delle loro disposizioni. E mentre, nella sostanza, la vostra Commissione si trova pienamente d'accordo coll'onor. ministro, essa gli è gratissima (ed io sono ben lieto di poterglielo qui testimoniare pubblicamente) ch'egli siasi mostrato arrendevolissimo nelle questioni di forma.

Le divergenze d'opinione che si manifestarono in quest'aula sopra alcuni punti non vi devono spaventare; l'accordo completo nelle cose umane è impossibile quaggiù. Ciò che la

esperienza mostrasse da migliorare, anche dopo il lavoro definitivo di riordinamento e di emendazione, si potrà modificare agevolmente col tempo.

Le leggi positive buone si fanno, come le stalattiti, goccia a goccia.

Intanto, coll'approvare questo progetto di Codice, col dare così all'Italia l'immenso beneficio d'un Codice penale unico, voi le avrete reso un gran servizio. L'unità della patria non si può dire compiuta, finchè non è compiuta l'unificazione delle sue leggi; perchè le leggi sono una delle precipue manifestazioni, e ad un tempo uno dei precipui fattori dello spirito nazionale e della pubblica coscienza. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampertico per un fatto personale.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori. Così l'onorevole Ministro, come il Relatore della Commissione hanno fatto notare che le leggi così dette di Maggio sono d'indole essenzialmente diversa dagli articoli, che sono proposti col disegno di Codice penale che sta davanti al Senato. Il che è esattissimo; io però non addussi le leggi di Maggio, se non come un fatto storico, il quale stabilisce il momento psicologico, in cui avveniva la discussione della legge del 1877 nel Senato del Regno.

Ma, per verità, io sarei non soltanto scortese, ma ingiusto, se cogliessi la parola per un fatto personale, e ciò unicamente perchè, forse per non essermi io chiarito bene, non si sia raccolto bene il mio pensiero mi trovo davanti a ben altri e molti fatti personali, così da parte del Ministro come del Relatore della Commissione, i quali, arriverei a dire, mi riempiono di commozione, come mi obbligano di grandissima riconoscenza.

Meglio dunque di notare quei punti, in cui per avventura io desidererei una più intera soddisfazione alle domande, che ho mosse, ed una più certa rimozione dei dubbi, che ho sollevati, a me piace di notare quello, su cui io sono lieto, che l'accordo, non dirò si sia stabilito colla discussione, ma si sia chiarito col fatto.

Io avrei preferito che non si parlasse di abuso, come da parte sua ha dichiarato anche l'onorevole Relatore della Commissione.

Ad ogni modo sono lieto delle parole così chiare, così precise, così positive, tanto dell'ono-

revole Ministro, come del Relatore, dirette a chiarire in che senso si parli di abuso.

Il ministro adunque ed il relatore escludono assolutamente il concetto, per così dire, tecnico, che riannoda l'abuso agli *appels par abus*.

Il ministro ed il relatore vi danno un senso comune, non scevro per parte mia del pericolo di qualche erronea applicazione, ma certamente diverso da quell'abuso, su cui caddero principalmente nel 1877 le discussioni del Senato.

Particolarmente poi noto con quanta risolutezza d'animo e quale forma scultoria l'onorevole ministro abbia tolto ogni dubbio, che si possa sotto questa parola di abuso ripristinare i processi per indebito rifiuto dei sacramenti: il che ci porterebbe in un campo che non è proprio della legislazione civile, ma essenzialmente proprio di altra legislazione, affatto fuori della competenza dello Stato.

Un altro punto, che a me preme soprattutto di chiarire, è questo: che essenzialmente è scomparso per fatto dell'onorevole ministro, sia in parte fino da principio e in parte nel corso delle discussioni, il punto essenziale, che ha costituito la critica vitale fatta dal Senato alla legge del 1877.

Perocchè quelle frasi, le quali erano certamente suscettive di arbitraria e pericolosa applicazione, cioè le frasi che accennano alla *coscienza pubblica* e alla *pace delle famiglie*, per esplicita dichiarazione dell'onorevole ministro hanno fatto luogo ad espressioni, che certamente hanno un carattere di maggiore determinatezza giuridica.

Un altro punto ancora mi piace di notare, ed è questo, che, senza prendere impegni, che l'onorevole ministro non può evidentemente prendere col metodo che abbiamo adottato, cioè di una grande delegazione di potere legislativo alla Commissione, che sarà nominata dappoi, l'onorevole ministro ha però accettato il metodo, in cui è entrata la Commissione, cioè il metodo della *determinazione* del reato; metodo con cui si esce dall'indeterminato e dal vago per entrare in una più precisa specificazione.

Non dirò, che io non mi auguri, che alcuni dei punti, che io ho toccati, sieno di nuovo ventilati dalla Commissione; e particolarmente io mi augurerei, che piuttosto che sparire dal

titolo del capo la designazione delle *pubbliche funzioni* durante le quali debba essere commesso il reato, si introduca invece anche nel testo.

Mi augurerei, che fosse ventilato l'altro gravissimo punto della *pubblicità*, e delle *condizioni* della pubblicità, mentre in altri consimili reati la pubblicità non è richiesta.

Mi auguro che quella espressione, la quale si presenta in modo molto generico, della *trasgressione dei pubblici doveri*, e che oggettivamente in se stessa non è determinata, ma piuttosto, come ha detto l'onorevole relatore, si fa consistere nell'animo, che induce alla trasgressione, venga richiamata in esame, anche sotto l'aspetto obiettivo, e che cioè che sia meglio precisato di *quali* pubblici doveri s'intenda parlare.

Non dubito, che dalla Commissione sieno ventilate altre proposte, le quali si sono fatte in quest'aula, e particolarmente con tanta maggior autorità e competenza di quella, che io possa avere, dal senatore Auriti.

Chiudo queste brevi parole, che non so se qualificare come fatto personale, o come dichiarazione, coll'augurarmi quello, che con tanta nobiltà ha detto l'onorevole Canonico.

Nè penso sia punto nè poco un consiglio il suo: poichè quanto egli disse, non ha tanto bisogno di essere ricordato, come consiglio, quanto invece fa essenzialmente parte dello stesso principio religioso.

E perciò io mi auguro, che effettivamente l'azione del clero sia quella, che, secondo me, risponde al vero sentimento religioso, il quale, tutt'altro che scuotere in nessuno di noi minimamente la debita osservanza di ciascuno dei nostri doveri civili, non fa che aggiungervi una sanzione di più.

M'auguro, adunque, come fu tanto nobilmente detto dal senatore Canonico, che l'opera del clero non si esaurisca nello scuotere ogni giorno l'autorità delle leggi e l'autorità del Governo. Nel mirabile concorso di eventi, in che si è formata l'Italia, se è temerario vedere l'opera della Provvidenza, non sarebbe anche più temerario sconoscere l'opera della Provvidenza?

Quando il clero in Italia, diversamente da quello, che fa per tutto altrove, scaldi colla sua azione i poteri pubblici, fa contro se stesso.

Esso viene con questo a screditare il prin-

cipio di autorità, il che è finalmente concorrere allo scredito di ogni autorità.

È ben diversa la missione riservata al clero nelle condizioni sociali odierne, missione pacificatrice, ed a cui il clero non può venir meno in Italia, come vi contribuisce efficacemente dovunque. (*Benissimo. Vive approvazioni generali.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Non vi nascondo, o signori senatori, che sono rimasto lungamente esitante se mi fosse necessario di prendere la parola.

La parte del progetto di Codice penale intorno alla quale io era stato incaricato di riferire non era certo di lieve importanza.

Trattavasi di studiare le ipotesi, con un nuovo pensiero, raggruppate nel progetto ministeriale intorno al concetto della incolumità pubblica.

Trattavasi di esaminare quali difese il progetto intende di apprestare alla pubblica moralità, colle ipotesi penali che prevedono le offese al buon costume, la violazione dell'ordine delle famiglie.

Trattavasi di apprezzare l'efficacia delle sanzioni, colle quali si propone di difendere la integrità e la vita delle persone, di difendere le proprietà.

Eppure, in un sol punto si è manifestata divergenza, che io credo accidentale, fra le proposte della Commissione ed il modo di vedere del ministro; eppure, pochissime furono le osservazioni che, a proposito di questa parte del progetto, furono fatte dagli onorevoli colleghi del Senato: sintomo non dubbio della comune fiducia che suffraga questo progetto; lieto presagio al risultato del vostro voto.

Parmi, nondimeno, cortesia di collega spiegare il pensiero della Commissione intorno ai dubbi che vennero proposti; parmi dovere di relatore esporre i motivi della proposta che non ha conseguita l'adesione del guardasigilli. il quale non vorrà scorgere in questa insistenza una sterile emulazione, ma una perdonabile gara d'amore nel compimento dell'opera alla quale, coll'unanime plauso del paese, egli ha associato il proprio nome e che avrà l'ambito onore di condurre in porto.

L'unico punto di divergenza fra le proposte del ministro e quelle della Commissione con-

siste nel vedere quale debba essere l'influenza del valore nella determinazione della misura della pena nei reati contro la proprietà.

La differenza non è sostanziale, ma unicamente di metodo; giacchè il ministro non nega che il valore possa influire nella determinazione della misura della pena; ma ritiene che tale influenza debba essere meramente *facoltativa* e dipendere da un apprezzamento *qualificativo* del danno, mentre la Commissione è ferma nel concetto che debba essere *obbligatoria* e riferirsi, in diversa misura nelle diverse ipotesi penali, all'accertamento *quantitativo* del danno derivato alla cosa danneggiata, rubata o truffata.

L'onorevole ministro per difendere il suo concetto ha addotto due argomenti. Egli disse anzitutto che aveva obbedito, anche in questa parte, a quella regola di semplicità che aveva creduto indispensabile per dare al Codice una forma chiara e spigliata, e per evitare una casistica inutile e dannosa. Né si può porre in dubbio l'ottimo proposito, autorevolmente giustificato dall'illustre oratore che parlò ieri per primo a nome della Commissione.

Ma parmi sia necessario mantenere questo concetto entro giusti limiti; parmi non convenga esagerarlo, soprattutto dal punto di vista delle necessità alle quali deve servire la legge penale di fronte al giudizio per giurati.

Voi sapete che fra i principi sui quali si fonda il giudizio per giurati è fondamentale quello di mantenere separato il giudizio di fatto dal giudizio di dritto. Niuno vorrà certo spingerne l'applicazione fino a negare al giudice del dritto la facoltà di apprezzare la moralità e le conseguenze del fatto affermato dai giurati per applicarvi, in conveniente misura, la pena: ma si cadrebbe in un eccesso opposto ove si volesse estendere questa facoltà fino al punto di attribuire al giudice del diritto giurisdizione per apprezzare, con un criterio qualificativo, elementi di fatto, che possono essere facilmente determinati dai giurati.

Ora, l'entità del valore della cosa, o danneggiata, o rubata, o truffata, è un elemento di fatto facilmente determinabile anche nella sua quantità; e rientra quindi naturalmente in quell'ordine di fatti che sono riservati alla competenza dei giudici del fatto.

Non voglio negare che talora, specialmente

nei delitti tentati, questa determinazione possa riuscire difficile; ma oltrechè la dottrina e la giurisprudenza hanno già fissati i criteri giuridici che si debbono seguire per superare queste difficoltà, trattandosi di fare induzioni ed apprezzamenti, più che mai giova affidarsene alla coscienza dei giurati.

Questa osservazione mi trae ad esaminare il secondo argomento addotto dall'onorevole ministro per sostenere la sua tesi. Egli disse: il valore è un elemento affatto accidentale, neppure preveduto, ordinariamente, anzi, perfino ignorato dal colpevole. Che sia un elemento accidentale è vero, nè la Commissione lo nega: ed è perciò che essa si è astenuta dal ripetere le disposizioni del Codice vigente del 1859, che trasformano il delitto di furto da semplice in qualificato, per la sola ragione del valore dell'oggetto rubato: ma è un elemento accidentale che deve influire sulla misura della responsabilità in proporzione della misura del danno derivato, per attenuarla se è inferiore ad una quantità determinata, ovvero per aumentarla se eccede un'altra quantità determinata.

Pare grave all'onorevole guardasigilli che dalla differenza di una lira possa derivare una differenza nella misura della responsabilità. Ma si potrebbe rispondere con un argomento tratto dallo stesso progetto di Codice che ora si discute, rammentando che, anche a riguardo delle lesioni personali, nella misura della responsabilità un giorno di più o un giorno di meno di malattia inducono un aumento od una diminuzione nella misura della pena, la quale è diversa secondo che la malattia è durata 10, 20 o 30 giorni. Come dunque vi è un termine, vi può essere una misura graduale del danno a quantità fisse; le quali necessariamente si toccano e si confondono con una differenza pressochè inapprezzabile. Ma non ne deriva perciò ingiustizia, giacchè la transizione dall'una all'altra graduazione di responsabilità può essere, ne' suoi effetti pratici, temperata dal giudice, colla facoltà che gli spetta di spaziare nella latitudine della pena.

Dice ancora l'onorevole ministro che il valore dell'oggetto a cui tendono il furto o la frode è ignoto al colpevole, e sarebbe ingiusto commisurare la sua responsabilità ad un fatto non solo ignoto, ma meramente accidentale. Veramente io credo che nei reati con-

tro la proprietà e specialmente nei reati di furto e di frode, il primo pensiero del ladro, del truffatore sia quello di coordinare i propri atti a conseguire una determinata utilità; credo che egli possa ingannarsi, e rimanere deluso nelle sue speranze: ma se il conto gli può fallire, non è men vero che egli procurerà di assicurarsi il maggior lucro possibile; ad ogni modo l'intento suo apparirà manifesto dai mezzi predisposti, dal modo di adoperarli, dalle circostanze nelle quali il fatto è avvenuto; nè il dimostrarlo riuscirà più difficile per ciò solo che dovrà essere concretato in una somma determinata: gioverà anzi a rendere più ponderato e più sicuro il pronunciato della giustizia.

Questo, del resto, io dissi unicamente per spiegare i motivi dai quali fummo indotti a fare la nostra proposta: ma mi affretto a soggiungere che la Commissione, fiduciosa nell'opera di definitiva revisione riservata al ministro, si reputa pienamente soddisfatta della cortese assicurazione che egli ha fatto di volerla formare argomento di studio e di discussione.

In ordine ai reati che si riferiscono alla pubblica incolumità due osservazioni furono fatte: una d'indole generale, ed una d'indole speciale.

In tesi generale, fu richiamata l'attenzione del ministro intorno alla necessità di riprendere in esame la ripartizione delle materie nelle diverse parti nelle quali il Codice è diviso. E per dimostrarla, si è accennato, a titolo di esempio, ad alcune fra le ipotesi del delitto di incendio che, anzichè fra i reati contro la pubblica incolumità, dovrebbero essere collocato fra i volontari danneggiamenti della proprietà altrui.

La Commissione è ben lungi dall'opporci alla savia proposta; si augura anzi che il ministro voglia portare su di essa la propria attenzione allorchè dovrà procedere alla revisione definitiva del progetto; essendo evidente che la distribuzione delle ipotesi penali nei diversi titoli, come la misura delle pene, debbono rimanere naturalmente riservate all'opera di finale coordinamento.

Senza entrare nei particolari della questione proposta, non sarà però superfluo rilevare fin d'ora che questo dei reati contro l'incolumità

pubblica rappresenta un concetto ignoto al Codice del 1859 e del quale si trova soltanto una lontana traccia nel Codice toscano.

Fatti di diversa indole, che violano diversi rapporti di diritto, ed offendono, sotto diversi aspetti, l'ordine sociale, sono coordinati al concetto comune del pericolo per la vita e per la salute delle persone, dal quale ritraggono la nota caratteristica, prevalente.

Prendasi, ad esempio, il delitto di incendio. Esso può essere diretto, secondo l'intento dell'autore, o ad offendere una persona per ucciderla o ferirla, o ad offendere la proprietà, od a danneggiare la cosa, per sentimento di vendetta contro una persona, nella roba sua.

Ma qualunque sia l'intento dell'agente, è giusto coordinare l'indole dell'ipotesi penale e la misura della responsabilità a quella fra le conseguenze del fatto che, per essere più grave, ne assorbe ogni altra: e come è naturale che l'incendio possa, divampando, recar danno alle persone, è il pericolo di questo danno, assai più grave di quello che può derivare alla cosa, che deve essere assunto a costituire l'essenza del fatto sottoposto a sanzione penale.

Nè si intende con ciò di negare che l'incendio conservi, in massima, il carattere di delitto contro la proprietà, e cada quindi sotto la sanzione del volontario danneggiamento preveduto dall'articolo 404: ma in determinati casi, e quando concorrano certe condizioni, assume quello contro la pubblica incolumità: e lo studio della revisione definitiva a questo solo dovrà essere rivolto, a determinare, cioè, a quali fatti tale carattere debba essere attribuito, ed a quali negato.

Prendasi pure ad esempio il deviamiento di treni sulle strade ferrate.

Esso fu sempre considerato nei Codici vigenti come reato contro la proprietà; ma è evidente che il danno alla proprietà sparisce di fronte al grandissimo pericolo per le persone che sorge dal fatto commesso dal colpevole.

Quindi è giusto e legittimo il posto assegnato a questa specie di delitto nel titolo dei reati contro la incolumità pubblica.

Si prenda ancora ad esempio la somministrazione di medicinali in una quantità inferiore a quella prescritta. Considerato nella sua indole intrinseca, esso è un delitto di frode, giacchè l'intento del venditore è di frodare sul prezzo della merce: eppure, di fronte al pericolo che

ne può derivare alla salute e perfino alla vita di colui al quale è destinato il medicinale, la frode sparisce per lasciar posto al concetto del pericolo al quale rimane esposta la persona.

E si potrebbe seguitare su questo metro giustificando in ogni sua parte la proposta ministeriale, alla quale la Commissione ha acceduto. Ma il tempo incalza; e concludendo intorno a questo argomento, la Commissione si limita a far voti perchè, rimanendo fermo il principio, lo studio dei particolari valga a renderne sempre più corretta ed efficace l'attuazione.

L'osservazione speciale fatta intorno alla redazione di una delle ipotesi contenute in questo titolo si riferisce ad un emendamento proposto dalla Commissione all'ipotesi del delitto d'incendio, sostituendo alla dizione del progetto ministeriale: « chi appicca l'incendio », l'altra: « chi appicca il fuoco ».

Pare all'opponente che dalla redazione del progetto ministeriale emerga chiaro l'elemento del dolo espresso dal verbo *incendiare*: mentre invece col testo della Commissione, siccome il fuoco può essere appiccato per qualsiasi causa non dolosa, sarebbe necessario aggiungere che il fuoco fu appiccato allo scopo di incendiare.

La Commissione rimane ferma nel concetto espresso nella sua relazione e lo suffraga cogli argomenti e colle spiegazioni fornite ieri dall'oratore della Commissione intorno alla portata ed all'interpretazione dell'art. 46 del progetto, che è il concetto fondamentale sul quale si imperniano tutte le disposizioni dei libri secondo e terzo del Codice penale, e deve ritenersi, per ciascuna ipotesi penale, supposto e ripetuto.

Or bene, è del coordinamento della disposizione dell'art. 46 con quella dell'art. 288 che emerge evidente il concetto del dolo.

E per vero, supposto il fatto volontario e cosciente di appiccare il fuoco, deve ritenersi presunta la responsabilità delle conseguenze dell'incendio che ne è derivato.

Ma abbandonando per un istante l'art. 46 come mai potrà dubitarsi che nel fatto di appiccare un incendio non sia insito l'elemento del dolo? Non sorge esso evidente dal modo di operare del colpevole, quando non riesca a dimostrare che così operando, egli non aveva la coscienza o la libertà dei suoi atti? Nè vi ha luogo a preoccuparsi se intorno alla portata ed all'interpretazione dell'art. 46 ha potuto esservi

divergenza fra la Commissione ed il ministro. Ridotta la grave questione nei veri suoi termini, non vi è divergenza di concetto; vi è piuttosto studio ed emulazione per trovare una forma che lo esprima in modo più perspicuo e corretto. Opera certo non lieve, giacchè si tratta di riassumere in una formola generale i caratteri per quali si distinguono fatti punibili da quelli che non lo sono; i delitti dalle contravvenzioni; i delitti dolosi dai delitti colposi: ma, fermato il concetto, come mai si può credere che non si riesca a trovare una forma precisa e completa per esprimerlo?

Io non ho nulla da dire a riguardo dei delitti contro la proprietà, perchè poco o nulla, a riguardo di essi, si è osservato.

Sentii esprimere soltanto il desiderio che venissero preveduti lo stellionato, lo scrocco, l'usura, come lo fu nel progetto ministeriale l'insolvenza dolosa. Nè la Commissione ha ommesso di studiare se queste ipotesi dovessero trovar posto nel Codice penale; ma ha ritenuto che quando nei fatti che ne costituiscono l'elemento obiettivo, concorre la frode, cadono tutti sotto l'una o l'altra delle ipotesi penali già prevedute: che se non concorre la frode, la legge positiva violerebbe i principi generali del diritto, se, per mera creazione politica, li facesse soggiacere a sanzione penale.

Ad ogni modo, può essere anche questo un argomento di studio; e anche questo può essere raccomandato allo studio dell'onor. ministro e della Commissione di revisione.

Nei riguardi dei delitti contro le persone si parlò esclusivamente della diffamazione. E, innanzi tutto, si è chiesto se con questo progetto si intendeva di modificare le regole relative alla responsabilità nei reati in materia di stampa. Fu esplicita la risposta del ministro nel senso negativo, ed esplicita deve essere, nello stesso senso, la risposta della Commissione, giacchè il Codice, sotto questo aspetto, non muta di una linea i rapporti che attualmente esistono fra il Codice penale vigente e la legge sulla stampa.

Se quindi v'ha taluno cui cale mantenere inmutata l'istituzione del gerente per la responsabilità delle pubblicazioni periodiche, non è da questo progetto che deve desumere la ragione dei suoi timori. Le disposizioni della

legge sulla stampa che rimangono derogate sono esplicitamente indicate nell'art. 4 del progetto di legge di approvazione del Codice.

Si è chiesto, in secondo luogo, che nella definizione della diffamazione venisse espressa la condizione *della intenzione di diffamare*.

Questa proposta non era nuova, ma confondevasi con quella formulata negli emendamenti proposti al progetto dalla Commissione della Camera eletiva, allorché alle parole: *diritto ad esporlo, ecc.*, si proponeva di sostituire le altre: *allo scopo di esporlo, ecc.*

La Commissione ha esposto nella sua relazione i motivi per i quali, anziché accogliere l'emendamento proposto, ha inteso di eliminarlo affatto sostituendo alla formola ministeriale le parole: *che sieno tali da esporlo, ecc.*

Anche qui la Commissione potrebbe riferirsi alla regola generale stabilita nell'art. 46.

Ma se si volesse esaminare la questione indipendentemente dalle disposizioni di questo articolo, sarebbe necessario proporla nei seguenti termini: « nei reati di diffamazione la prova della intenzione di diffamare deve essere fornita dal querelante, ovvero deve presumersi, salvo all'imputato il diritto di scagionarsi provando che non ebbe intenzione di diffamare? »

Questa non è questione nuova; ed è stata finora costantemente risolta dalla giurisprudenza nel senso, che la intenzione di diffamare, quando risulta dall'indole del fatto imputato al diffamato e dal modo di operare dell'agente, non ha bisogno di essere dimostrata: quando invece il modo di operare dell'agente non contiene in sé la prova dell'elemento del dolo specifico, spetta a chi dà querela di provarlo. La teoria è chiara ed arderei dire, non controversa; e la formola adottata dalla Commissione per esprimerla sembra così evidente da rimuovere qualsiasi dubbio di interpretazione.

Ma una terza questione viene proposta a riguardo della diffamazione; questione sommamente grave e delicata, e per la prima volta sollevata in quest'aula; e cioè, se la facoltà della prova debba spettare di diritto al diffamato, quando trattasi di diffamazione commessa a danno di un membro del Parlamento.

La questione, nei termini almeno nei quali può sorgere dal progetto che ora si discute, è

nuova; nè, per quanto io so, vi ha Codice che espressamente la risolva in senso affermativo.

Piuttosto vi hanno Codici nei quali implicitamente il diritto alla prova sorge dalla regola generale per la quale il diffamatore è ammesso a provare la verità dei fatti o per regola generale o chiunque sia il diffamato (Codice germanico, austriaco) ovvero ogniqualvolta si tratti di diffamazione commessa a danno di qualsiasi persona avente carattere pubblico (Codice belga, legge francese del 1834); ovvero quando l'imputazione sia fatta nell'interesse o per il bene pubblico (leggi inglesi); ovvero per motivi onesti e suggeriti da giusto fine (Codice di Zurigo); ovvero il giudice l'ammetta nell'interesse generale (Codice olandese).

Ma io non taccio che la questione, allo stato delle vigenti istituzioni, parmi grave e delicata, e come a me sembri difficile conciliare il diritto di sindacabilità pubblica col diritto di insindacabilità dell'opinione e dei voti dei membri del Parlamento, sancito nell'art. 51 dello Statuto. Ad ogni modo senza soffermarmi ad esaminare le gravi ragioni che potrebbero indurre a non procedere troppo oltre su questo terreno, non potrei esimermi dal ricordare che trattasi di proposta, sorta per la prima volta in quest'aula; che trattasi di argomento che tocca prerogative dei membri del Parlamento; e però mi parrebbe intempestiva qualsiasi risoluzione che si volesse darvi, in modo diretto od indiretto, senza il concorso di un voto esplicito delle due Camere.

Rimane l'ultimo argomento, il solo che possa formare oggetto di una certa discussione.

Quando in un discorso, che rimarrà perenne ricordo dell'elevato carattere dell'oratore che lo ha pronunciato, fu detto che in questo progetto prevale il tecnicismo sopra *quelle considerazioni e disposizioni che veramente lo pongano in armonia colla pubblica coscienza* e fu accennato, per esempio, all'adulterio: ne venne un fuoco di fila, per parte di parecchi oratori, che attaccarono, con vivacità non minore della dottrina, le disposizioni penali dirette a punire la violazione della fede coniugale.

Gravi erano le obiezioni; ed essendosi la Commissione riunita per esaminarle, adempio ora all'incarico ricevuto di esporvi quali siano state le sue deliberazioni.

Mi occorre però di farvi, innanzi tutto, tre avvertenze.

La prima riguarda un argomento delicato. Da parecchi oratori fu accennato al divorzio come mezzo, come panacea atta a riparare tutti gli inconvenienti che derivano dalla separazione coniugale.

La Commissione mi ha commesso di dichiarare che essa non ha creduto di poter esaminare e discutere questo argomento, affatto estraneo alla odierna discussione. Tutto ciò che intorno ad esso si è detto non potrebbe essere considerato che come espressione di opinioni individuali che il Senato non è preparato a discutere, che non potrebbe, ad ogni modo, attualmente discutere né, in qualsiasi guisa, pregiudicare.

Aggiungo poi, per conto mio personale, che è argomento al quale la pubblica opinione non è ancora preparata, e dovrà fare lungo cammino prima di essere discusso nelle aule legislative.

La seconda avvertenza è questa. Si è posta in dubbio la bontà di alcune fra le sanzioni relative alla violazione della fede coniugale prevedute nel progetto.

Ma nessuno, e questo io dico fin d'ora a spiegazione ed a preventivo commento della dimostrazione che più tardi dovrò fare, nessuno è sorto a difendere o scusare nei rapporti morali la violazione dei doveri coniugali, sia pure nello stato di legale separazione. Tutta la questione si è ridotta a vedere se ed entro quali limiti la sanzione penale relativa dovesse colpire questo fatto, del resto, generalmente e unanimemente riprovato.

La terza avvertenza è, finalmente, che nessuna voce è sorta ad impugnare le sanzioni penali proposte per la violazione della fede coniugale tanto nei rapporti del marito che della moglie; ma unicamente si è disputato della misura e delle condizioni nelle quali questa violazione deve esser punita.

Due sono le questioni e le proposte che sorgono dalla avvenuta discussione.

Nel progetto attuale si propone di punire la violazione della fede coniugale per parte del marito, non solo quando la commette nella casa coniugale, ma anche quando la commette notoriamente altrove.

Due obiezioni sono state fatte contro questa proposta.

Si è detto in primo luogo, che la violazione della fede coniugale non può andar soggetta a sanzione penale se non quando sotto gli occhi della moglie e dei figli, nell'interno della famiglia, si crea, per così dire, una seconda famiglia. Allora soltanto si può ammettere che, oltre i rapporti morali, sieno violati i rapporti giuridici derivanti dal matrimonio.

Si è detto, in secondo luogo, che la notorietà, richiesta per rendere punibile il concubinato, è condizione troppo indeterminata e che potrebbe rendere incerta ed arbitraria l'applicazione della legge.

Intorno al primo oggetto è d'uopo ricordare che la notorietà della violazione della fede coniugale per parte del marito fuori della casa coniugale fu proposta come motivo di separazione legale nel progetto del Codice civile dal ministro Pisanelli; passò attraverso alla critica saggia ed autorevole dell'Ufficio centrale del Senato, che vi fece plauso nella dotta relazione del ben amato mio maestro ed attuale presidente della Commissione; fu accolta dalla Commissione ministeriale di coordinamento, e venne tradotta, senza obiezioni e senza riserve, nell'art. 150 del Codice civile.

Seguendo l'ordine di idee prevalso nella compilazione del Codice civile, allorquando, nell'anno 1870, venne sottoposto a nuovo studio il progetto di Codice penale del 1868, per tener conto delle osservazioni su di esso fatte dalla magistratura, si credette di dover coordinare la sanzione del concubinato alle cause di separazione; e quindi si introdusse allora, per la prima volta, l'aggiunta che il concubinato sarebbe punito anche quando fosse commesso notoriamente fuori della casa coniugale.

Questa proposta passò nel progetto Vigliani e nel progetto senatorio; non trovò obiezioni nel progetto Mancini, nel progetto Zanardelli di prima maniera, nel progetto Savelii; e non fu tolto che nel progetto Pessina, per ricomparire poi nel progetto ora sottoposto allo studio del Senato.

A così larga copia di autorevoli suffragi non fa difetto, come dagli oppositori si sostiene, il fondamento della ragione giuridica. Io sono ben lungi dal dire che a tutti i rapporti di diritto civile derivanti dal matrimonio debba o

possa corrispondere una sanzione penale; ma quando la violazione di questi rapporti contiene in sé il dolo ed è causa di danno non solo alla famiglia, ma all'ordine sociale, io credo che la sanzione penale sia pienamente giustificata.

Del dolo non occorre parlare perchè è insito nella violazione della fede coniugale; per modo che molte legislazioni la puniscono, in identiche condizioni e con eguale misura di responsabilità, nel marito e nella moglie.

E quanto al danno, come mai potrà essere disconosciuto che esso derivi gravissimo dal concubinato anche fuori della casa coniugale, quando mercè di esso si costituisce una nuova famiglia illegittima accanto alla legittima?

Come si potrà negare che esso sia una fonte di scandalo per la famiglia, di cattivo esempio per i figli, d'immoralità per la società? Come si può sostenere irrilevante nei rapporti penali un fatto pel quale può rimanere negletta, abbandonata, distrutta la famiglia legittima a vantaggio della illegittima? Come si potrebbe lasciare impunito questo esempio flagrante d'immoralità, che, allentando i vincoli della famiglia, distrugge le basi sulle quali si fonda la società?

Si dice che la prova della notorietà è incerta e può essere fallace. Ma il vero è l'opposto: giacchè a rendere punibile il concubinato non solo sarà necessario che il fatto sia *provato*, ma che sia, ben anco, pubblico, e la pubblicità, collo scandalo che reca, richieda esso stesso la punizione del colpevole.

La Commissione quindi ritiene che debba rimanere ferma la punibilità del concubinato come è proposta nel progetto ministeriale.

La seconda proposta è diretta ad escludere la punibilità della violazione della fede coniugale per parte sì del marito che della moglie durante la separazione legale.

Nel seno della vostra Commissione l'esame di questa proposta diede luogo ad una notevole divergenza di pareri.

Taluno avrebbe voluto che la proposta venisse accolta; altri che fosse emendata, per modo che non meno di quattro furono gli emendamenti ventilati.

Breve fu il dibattito intorno alla proposta di escludere la punibilità della fede coniugale durante la separazione legale. Colla violazione del rapporto giuridico, che tuttora sussiste, concorre

il pericolo del danno, sia perchè l'impunità di nuovi vincoli di fatto renderebbe sempre più difficile quella riconciliazione che è nei voti della legge; sia perchè non si potrebbe accordare al marito, con manifesto sfregio all'eguaglianza di diritto, un'impunità che deve essere necessariamente negata alla moglie, se si vuole evitare il pericolo dell'intrusione di prole illegittima nella famiglia.

Per rendere accettabile questa proposta sorse il pensiero di emendarla, negando la facoltà di promuovere l'azione penale per adulterio o per concubinato soltanto al coniuge, che per propria colpa, abbia dato luogo alla separazione.

Ma si chiari ben presto che essa non poteva essere accettata non solo da coloro che intendevano di rimanere fermi al progetto ministeriale, ma ben anco da coloro che avrebbero voluto escludere in modo assoluto l'azione penale per violazione della fede coniugale durante la separazione legale. Come si può sostituire, fu detto, la verità giuridica, la sola che risulti da una sentenza civile, emanata sugli atti talvolta incompleti, talvolta errati ed insufficienti per colpa delle stesse parti contendenti, alla verità vera, che solo può essere fondamento di una responsabilità penale? Come si può far dipendere la facoltà di agire in sede penale per violazione della fede coniugale quando è intervenuta sentenza, e negarla a quello soltanto fra i coniugi al quale la causa della separazione è imputata, quando è noto che molte separazioni concordate, e forse il più gran numero, sono dirette a dissimulare, a tutela dell'onore della famiglia, la colpa dell'uno o dell'altro, o di ambedue i coniugi? Si vorrà in questa guisa costringere a portare in pubblico, a discutere davanti ai tribunali il disdoro, le sventure famigliari? Si vorrà impedire che siano amichevolmente definite, con una separazione consensuale, gli attriti della società coniugale, e rendere sempre più appassionante le lotte giudiziarie dirette a definirle, facendo dipendere dal risultato di esse la possibilità di riacquistare intera la propria libertà?

E siccome la logica ha le sue esigenze, nè si poteva contraddire a queste obiezioni, sorgeva una terza proposta diretta ad attribuire, per quanto riguarda l'esercizio dell'azione penale pei reati di adulterio e di concubinato, alla

separazione consensuale omologata dal presidente del tribunale, gli effetti della separazione ordinata per sentenza.

Ma era evidente che, procedendo per questa via, la compagine della famiglia sarebbe facilmente distrutta, e, per certi rispetti, diventerebbe superfluo anche il divorzio.

Una separazione consensuale fondata su motivi futili, che niuno, del resto, potrebbe impedire, basterebbe a due coniugi stanchi di tener fede alla promessa coniugale, per riacquistare la loro libertà: e per coloro che non sono trattenuti da alcun sentimento morale; per coloro cui poco cale la correttezza della posizione giuridica; per coloro, in una parola, che non meritano alcuna protezione della legge, perchè della legge poco si curano, sarebbe questa la maggiore delle concessioni, il migliore dei benefizi, e, cioè, il mezzo di sottrarsi ad ogni obbligo derivante dal vincolo matrimoniale.

Ma, ripiegando, si è sostenuto ancora, e fu la quarta proposta, di negare l'azione al coniuge che abbia abbandonato l'altro, come alcuno dei vigenti Codici stranieri dispongono.

Ma neppure a questa proposta si poté fare buon viso.

Rostringere empiricamente all'uno e all'altro caso le eccezioni alla procedibilità dell'azione per violazione della fede coniugale durante la separazione legale, potrebbe essere causa di flagranti ingiustizie, alle quali inconsciente e nolente il Codice si potrebbe prestare. Intorno a questo grave argomento pare alla vostra Commissione che due sole opinioni discutibili si trovino di fronte: quella di coloro che ammettono e quella di coloro che negano l'azione penale per violazione della fede coniugale durante la separazione. Essa crede che la prima sia la più conforme ai principi che reggono la costituzione della famiglia secondo il Codice civile vigente, sia la più corretta nell'ordine giuridico, sia la più conveniente nell'ordine politico e sociale: ma non nega che l'opinione opposta possa meritare lo studio dei dotti e dei legislatori e richiamare l'attenzione del guardasigilli.

E siccome questi ha dichiarato di acconsentire che queste proposte vengano discusse nella revisione definitiva, la Commissione senatoria, lieta di questa assicurazione, reputa quasi su-

perfluo ricordare che le leggi penali, e specialmente quelle che riguardano il costume e l'ordine delle famiglie, non si propongono soltanto di punire i delitti, ma debbono adempire puranco la missione ben più nobile ed elevata di frenare, con la minaccia della pena, l'irrompere delle passioni, di moderare i costumi e di educare alla virtù per dare buoni cittadini alla patria.

E così avrei finito: ma permettete che prima di chiudere queste affrettate e disadorne parole, assorgendo a più ampio orizzonte, io esprima un voto che mi sgorga dal profondo dell'animo.

Fu detto che il Codice sottoposto alla vostra approvazione non è adatto alle nostre tradizioni ed ai nostri costumi.

Quest'asserzione, che, per essere vaga e vaporosa, non è neppure un'accusa, fu già combattuta dall'oratore che parlò ieri per primo, con tanta autorità di parola in nome della Commissione; il quale vi ha dimostrato che esso riassume, il pensiero giuridico della nazione. È vero, invece, e nessuno può negarlo, che il pensiero giuridico italiano è uno, e l'unità gli è imposta dalla sua storia. È vero che questo pensiero poté essere soffocato, ma non fu spento, attraverso i secoli. È vero che esso, nel risveglio che precedette la grande rivoluzione, accennò a manifestarsi e nelle leggi e nella scienza da Romagnosi a Filangeri, e nelle riforme che, da Milano a Napoli, trassero il nome dal Tannucci, da Leopoldo II, da Giuseppe II. Ma è vero ancora che con grande difficoltà questo pensiero unitario ha cercato di farsi strada attraverso le secolari male signorie che hanno diviso l'Italia e che hanno lasciato, pur troppo, tracce così profonde che sei lustri di libertà non sono riusciti ancora a cancellare: e ne sono prova le cure durate ormai da venti anni per dare all'Italia il suo Codice penale.

Perchè tacerlo? Gravi erano le difficoltà che intralciavano la via, dovendosi raccogliere il comune consenso intorno ad una legge destinata a reggere le sorti di popolazioni che vivono sotto le Alpi, e, ad un tempo, di quelle che sentono il riflesso del fuoco dell'Etna; ispirata a scuole e tradizioni giuridiche, per l'influenza delle leggi e dei Governi locali, necessariamente diverse; coordinata ad una crimi-

nalità, per specie e per quantità di delitti, grandemente diversa nelle diverse provincie; per modo che può parere in taluni luoghi soverchio, in tali altri insufficiente il freno della legge, talora giusta e talora superflua la sanzione penale.

Orbene, se il progetto di Codice che ha presentato l'onorevole guardasigilli potesse raggiungere l'intento di tener conto di tutte queste necessità così diverse, di queste condizioni così disparate, avrebbe il maggiore dei pregi al quale può aspirare, di essere, cioè, non il Codice di una provincia o di una regione, ma il Codice della nazione italiana!

Io non ho autorità per dire che il progetto raccomandato dalla Commissione al vostro suffragio abbia toccato l'auspicata meta: ma è certo che si è sforzato di raggiungerla.

Di qui lo studio di temperamenti, la traccia di concessioni che, rispettando i principî, ne rende più agevole e meno contestata l'applicazione; di qui la necessità di ipotesi e di sanzioni penali per fatti che, frequenti in alcune regioni, sono in altre ignote; di qui una certa latitudine nelle pene, atta a rendere proporzionata, nei diversi luoghi, alle diverse esigenze della criminalità.

Nè io questo vi dissi per difendere l'opera del guardasigilli, ma per aprirmi la via ad esprimere un voto ed un augurio.

Il voto è che, accostandovi all'urna, o egregi colleghi, voi vogliate tener conto di queste esigenze e di queste difficoltà. Può essere che non tutte le disposizioni del progetto raccolgano il voto di tutti; può essere che in alcuni punti la soluzione proposta non sia quella che a ciascuno di voi può sembrare la migliore.

Ma la votazione di un Codice in un Parlamento è possibile a questa sola condizione che, all'opinione intorno alle singole questioni, prevalga il voto su ciò che costituisce la sostanza dell'opera e sul suo complesso.

Niuno potrebbe certo pretendere che debba rappresentare una transazione; ma è certo che deve esprimere il pensiero, il proposito di una illuminata e coscienziosa conciliazione.

D'uopo è, d'altronde, aver fiducia nell'opera della definitiva revisione affidata al ministro.

È questo un atto di fiducia; e sarebbe ingiusto negargliela.

Nè io lo dico perchè sia tale o tal altro uomo,

sebbene io altamente mi onori della sua amicizia; ma lo dico perchè egli l'ha meritata con l'opera che ha sottoposto al vostro suffragio.

Essa ha, per me, il più grande dei pregi; quello, cioè, di essere la dimostrazione evidente, la prova costante del più attento studio, del più schietto amore pel giusto, del più retto intendimento di dotare il paese di un codice degno della tradizione italiana.

Da questo voto si comprendete quale sia l'augurio col quale io pongo fine al mio dire.

Io non suppongo, non prevedo dissensi od esitanze: ma se mai potessero esservi, ricordatevi che il suffragio al quale siete chiamati è solenne, e rappresenta il compimento di un desiderio sospirato da secoli, il coronamento dell'unità giuridica nazionale! (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io ho domandato la parola unicamente per rettificare alcune interpretazioni che sono state date alle mie parole, e sarò brevissimo.

Un oratore credette che io avessi detto che io considerava questo Codice come immorale, e l'onorevole senatore Pessina, riducendo di molto questo stesso concetto, credè che io avessi detto che questo Codice era informato all'arbitrio.

Nulla di meno conforme al mio pensiero.

Io riconosco che questo Codice è informato alla più stretta moralità, e piuttosto che all'arbitrio se pecca in alcuna maniera è forse di essere troppo ligio ad un sistema. Io dissi solamente che il metodo di escludere una classificazione qualunque degli atti secondo la loro moralità intrinseca, ovvero di riferirla unicamente all'applicazione delle pene secondo che richiedono i due sistemi di bipartizione e di tripartizione, pareva a me che coll'attecchirsi delle tradizioni morali che ora sono sottintese e supposte perchè comuni a tutti, potesse prestarsi a sostituire l'arbitrio del legislatore ai canoni eterni del giusto e dell'onesto e quindi riuscire minaccioso alla moralità e alla libertà. Addussi un esempio che all'onor. Pessina apparve male scelto: e l'on. Canonico mi ha combattuto come se io avessi voluto oppugnare l'articolo che aveva addotto in esempio. E io ricordo al contrario di aver detto che io riconoscevo che il delitto

di perduellione dovesse essere punito colla massima pena; solo osservavo che la formola adottata per essere al tempo stesso troppo vaga e troppo particolareggiata, si prestava a fare risorgere il processo politico e che se il Codice fosse stato informato a criteri più determinati di moralità generale, quella formola sarebbe probabilmente riuscita diversa.

Questo dissi, e mi ricordo che dichiarai che io assentivo particolarmente per questa nostra Italia che il delitto di tradimento della patria fosse punito colla massima pena. Aggiungevo che questo era per me un giudizio di sentimento e non già che l'articolo fosse la espressione di una passione come egli mi fece dire.

E così ho anche il rimorso di avere procurato al Senato, per non essermi fatto ben intendere, una terza discussione sulla pena di morte. Io dichiarai che non voleva sollevarla perchè a quest'ora ognuno ha la sua coscienza fatta e non è certo una discussione o un discorso che la cambi. Solamente espressi la mia maniera di vedere, perchè mi occorreva pel mio ragionamento. E tanto più ne ho rimorso in quanto che di tutti gli argomenti che ho uditi non ho neppure tratto gran profitto io stesso perchè i miei oppositori ed io siamo sopra un terreno troppo diverso.

Essi moltiplicano gli argomenti giuridici e sentimentali sul soggetto, argomenti che possono essere buonissimi ma che sono per natura loro eternamente discutibili pro e contro. Per me invece, questa triste eventualità, quando si avverano certe condizioni ed in certi dati casi è una necessità sociale. Si possono cambiare le condizioni di fatto, si possono modificare le combinazioni che producono questa necessità sociale, ed allora essa cessa di essere tale; ma quando e finchè queste condizioni esistono non è in facoltà nostra nè d'impedirle nè di discuterla.

E Pellegrino Rossi, che citò così a proposito l'onor. Pessina, era del mio avviso quando profetizzò che la legislazione dell'avvenire avrebbe condotta questa riforma, perchè questo concetto implica che si richiedano, perchè essa sia possibile, certe date condizioni sociali che egli stimava si sarebbero verificate nell'avvenire. E il povero Pellegrino Rossi mostrò a prezzo del suo sangue che nel suo paese queste condizioni erano ben lungi dall'essere raggiunte. Se il

mio esempio non era bene scelto, questo non lo è meglio.

E quindi di tutti questi argomenti, dei quali non perciò io non riconosco di alcuni l'abilità e l'importanza, non sono rimaste nella mia memoria che le ripetute asserzioni che d'ogni parte vennero fatte: Che il popolo più libero del mondo e la più grande intelligenza politica del nostro tempo.... Il popolo inglese e il gran cancelliere di Germania sono del mio avviso.

Laddove insistei da vantaggio, perchè trattandosi di una considerazione di carattere affatto politico mi pareva che doveva particolarmente interessare quest'Assemblea, fu sulla convenienza di procedere a questa riforma nelle condizioni presenti di fatto della nostra criminalità. E v'insisterei in riguardo alla posizione difficile che questa duplice combinazione ci avrebbe creato nel consorzio delle nazioni che in certe grandi questioni sociali e morali non possono non essere solidarie; e nell'interesse stesso di questa riforma. La migliore condizione per un apostolato è il disinteresse e il buon esempio, ed io temo che queste due qualità possano nelle presenti condizioni apparire non abbastanza evidenti presso di noi perchè il nostro esempio sia proficuo.

È più facile il mostrare al mondo con una condotta pura e severa che si può fare anche a meno della pena di morte, di quello che provarsi alla stessa dimostrazione conservando le statistiche criminali più gravi in Europa. Ma di tutti questi soggetti che concernono la pena capitale io discorsi piuttosto come mezzo che come scopo del mio dire.

Il mio scopo era di posare la questione sopra le condizioni della pubblica moralità in Italia, per quel che concerne l'abuso della forza e i delitti di sangue. A me pareva che non si potesse condurre a fine la discussione d'un Codice penale senza che questa questione fosse sollevata e risolta. Ed io ringrazio l'onor. Pessina di aver accolto il mio invito; come lo ringrazio, dei modi cortesi e delle parole immeritate che egli ha usato a mio riguardo. Solo non posso lasciare passare inosservate le critiche che egli ha sollevato sopra le statistiche da me presentate.

Un altro oratore, prima dell'onor. Pessina, ha creduto che le grandi cifre che io aveva date, per la criminalità risultassero dall'aver

accolto in quelle tutti i piccoli reati che riteneva fossero più numerosi in Italia. L'onorevole Pessina fece la stessa insinuazione.

Il Senato invece ricorderà come anzi io con le prime cifre che presentai dimostrai che nella peccabilità complessiva, ossia tenendo conto dei fatti piccoli e grandi, la moralità in Italia non era affatto inferiore a quella di nessuna altra nazione. Date le proporzioni di popolazione le cifre si corrispondono ed appaiono eguali a quelle delle nazioni più civili d'Europa.

Laddove s'accenuano le differenze egli è per gravi delitti e propriamente per delitti di sangue. E anche nelle cifre che io detti per questi l'onorevole Pessina mi fece diversi appunti, e il primo fu che sotto il titolo *omicidio* nelle nostre statistiche sono contemplate le morti avvenute al seguito di ferimento.

Io, per verità, non so vedere che cambi gran fatto l'apprezzamento dell'omicidio l'epoca della morte della vittima; morire prima o dopo può essere l'effetto del caso, della maggiore o minore destrezza dell'omicida nel compiere il delitto, ma non mi pare che la sostanza dell'atto ne sia molto cambiata, ma chechè sia di ciò debbo avvertire che nelle cifre francesi ho tenuto conto anche del titolo speciale di morte a seguito di ferite. E supponendo pure che nelle nostre cifre questi casi siano comprese rimane sempre la stessa proporzione perchè la somma degli omicidi in Francia, comprese le morti al seguito di ferite, sommano appena a 500 all'anno, mentre che quella stessa somma supera i 4000 in Italia.

L'onorevole Pessina ha affermato che le cifre da me esposte dovevano essere sottoposte a cauzione perchè avviene alle volte che l'istesso reato si ripresenta più di una volta; e procedendo con questi criteri egli credè riconoscere una grande diminuzione di criminalità in Italia fino a ritenerla diminuita per certe categorie di delitti di un terzo e di un quarto.

A me duole di non poter confermare, al meno in questa misura, le confortanti deduzioni dell'onorevole Pessina.

La differenza fra noi consiste in questo: che egli ha scelto per i suoi criteri le tabelle dei reati giudicati. Anche io incominciai il mio studio statistico dai reati giudicati e ho qui le tabelle; ma ben presto mi avvidi che per quella via non sarei giunto a nessun risultato e pre-

cisamente perchè mi trovavo in queste difficoltà, che cioè i reati si ripresentavano parecchie volte nei diversi tribunali ed era difficile il riconoscerli; ma la più grave ragione perchè dovei smettere di valermi di quelle tabelle è che in verità esse rappresentano piuttosto l'attività dei tribunali che lo stato della criminalità delle popolazioni.

In un paese come il nostro, dove tutte le istituzioni e lo stesso ordinamento giudiziario non data da lungo tempo e perciò non funziona ancora con piena normalità, e dove la materia criminale è così abbondante, io credo che probabilmente l'attività della magistratura riesca in proporzione inversa della criminalità; e che tanto più vi sono delitti nel corso di un anno, tanto meno hanno probabilità di essere nello stesso periodo di tempo giudicati. E quindi il criterio dei reati giudicati non ha che poco o meno rapporto con quello della criminalità per un dato spazio di tempo, vuoi per un anno.

E perciò io ho scelto un altro criterio che non sarebbe adatto per nessun altro delitto, ma che è il più sicuro per gli omicidi, ossia il criterio dei reati denunciati al Pubblico Ministero. Tutte le volte che si denuncia un omicidio, un uomo ucciso ci deve essere.

Si potrà errare da un omicidio semplice a un omicidio premeditato, ma il fatto non può essere preso in cambio.

Ci potrà essere qualche caso di suicidio e qualche caso di ferita prodotta per accidente; ma sono quantità tanto minime che non vale la pena di prenderle in considerazione.

E quindi io scelsi per il mio studio statistico le cifre date per i reati denunciati al Pubblico Ministero.

Che anche, secondo questa tabella, apparisca un lieve miglioramento nel numero dei reati non lo contesto.

Per i soli anni che la statistica registra esso è il seguente:

	Omicidi qualificati	Omicidi semplici	Omicidi con grassazione
1880 . . .	1671	3551	190
1881 . . .	1523	3152	183
1882 . . .	1592	2922	141
1883 . . .	1444	2921	113
1884 . . .	1475	2843	113
1885 . . .	1492	2753	134

Ma nel tempo stesso i delitti in genere con-

tro le persone si sono accresciuti nello stesso periodo di tempo da 53,692 a 61,532.

Dopo che ebbi l'onore di parlare al Senato volli procurarmi le cifre dell'ultima pubblicazione, cioè del 1886. Esse sono le seguenti: omicidi qualificati 1352; omicidi semplici 2734; omicidi con grassazione 131; totale 1217.

Queste sono le condizioni del miglioramento non so quanto consolanti dal momento che esse attestano una media costante di circa 4000 omicidi all'anno sopra una popolazione appena di 30 milioni.

Io non posso neppure accogliere dall'onorevole senatore Pessina gli apprezzamenti che egli ha fatto sopra le statistiche inglesi. Da poichè quella differenza di poche condanne ed esecuzioni in più negli ultimi 12 anni corrisponde a capello all'aumento della popolazione, il quale, come ognuno sa, è stato rapidissimo in quest'ultimo decennio. Questo criterio dell'aumento della popolazione, di cui l'arguto ed abile oratore non si è ricordato per l'Inghilterra, ha invece invocato per dare maggior rilievo alla diminuzione delle condanne nel Belgio, non tenendo conto che dal momento che nel Belgio le condanne non si eseguono più, è naturale che scemino, perchè non s'intende che i giurati facciano indefinitamente un'opera inutile. Ma poi io dissi fin dall'altro giorno che i piccoli paesi non possono fornire esempio utile per noi, soprattutto se giunti già sotto questo rapporto ad un grado di moralità soddisfacente.

Ora, o signori, le cifre che ho qui espote in rapporto con quelle delle altre nazioni mantenendosi tali dopo 25 anni di governo, ed essendo forse giunte a quest'altezza nel corso di questi 25 anni perchè noi non possiamo avere le statistiche degli antichi Stati, dimostrano inesorabilmente una delle due cose: o che noi non sappiamo governare le nostre popolazioni, o che esse sono affette da una inferiorità morale congenita.

Io non ho bisogno di dirvi quanto questa seconda soluzione sia ripugnante ed assurda: è assurda perchè in un popolo, che ha dato due grandi civiltà ed in quelle provincie dove sono più frequenti i delitti ne ha date tre, nulla può giustificare questa supposizione.

È dunque dovere di noi legislatori di osservare se ed in quanta parte esse possono avere riscontro nei nostri modi di governo. E appena

noi ci mettessimo su questa via, noi potremmo facilmente riconoscere come ai diversi risultati corrispondono metodi diversi.

L'Inghilterra e la Francia, quest'ultima, malgrado le sue tempestose vicende, sono giunte ad ottenere il minimo della criminabilità possibile perchè sono riuscite ad avere per i reati di sangue una media di 400 omicidi all'anno sopra una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, e per gli omicidi con carattere di premeditazione non giungono a 160. Ora, io non credo che, data la natura umana quale essa è, sia possibile sperare che si possa ridurre a meno nelle migliori popolazioni la proporzione delle violenze e dei delitti di sangue.

Ora noi sappiamo quali sistemi di governo stanno a raffronto di questi risultati; noi sappiamo come li hanno ottenuti: e cioè adoperandosi costantemente nel moltiplicare ogni modo d'educazione per il popolo; riformando costantemente il loro sistema penitenziario, valendosi in sussidio di questo d'ogni maniera di pena, compresa la tanto incriminata deportazione con la quale si la Francia che l'Inghilterra si sono liberate quando faceva loro bisogno di elementi pericolosi che non potevano tenere eternamente in prigione e non potevano senza danno lasciare liberi in mezzo alle popolazioni; valendosi largamente del sistema dei riformatori mediante il quale curando le male piante al momento che tendono a divenire tali hanno in Inghilterra ridotto di molto il numero dei loro delinquenti. Ma essi hanno altresì raggiunto questi risultati praticando, al disopra e come complemento di tutti questi mezzi preventivi e punitivi, un uso moderato, ma costante e severo della giustizia.

A fronte invece dei nostri *quattromila* sta la perturbazione profonda arrecata nella educazione delle nostre popolazioni per la infausta lotta che si è protratta per tutti questi anni fra lo Stato e la Chiesa, lotta inevitabile ma di cui i risultati non sono meno gravi; stanno le condizioni infelici del nostro sistema penitenziario. Sta in ultimo un sistema d'impunità e di grazia che ha perdurato durante una buona metà di questo periodo. L'impunità ha in gran parte dipeso dai primi esperimenti della istituzione della giuria, per la quale io professo il più grande rispetto: Ma è innegabile che i primi esperimenti di pacifici citta-

dini, elevati alla dignità di giudici, non sono favorevoli ad una applicazione eguale, severa e costante della giustizia. La grazia poi è stata ridotta a sistema per 12 anni continui.

E questo sistema di grazia è stato adottato nelle peggiori condizioni, perchè è stato adottato improvvisamente, arbitrariamente, dopo parecchi anni di esecuzioni mortali sommarie numerosissime, quali si fecero nell'epoca della reazione nelle provincie meridionali. Nulla di più malsano per le popolazioni che questi salti da un estremo ad un altro in fatto di giustizia che invece deve essere ritenuta invariabile e sempre eguale a sè stessa.

A questo stato di cose adunque non manca una qualche spiegazione che può concernere l'opera nostra come legislatori.

E quindi il Senato non avrà trovato straordinario che nell'occasione della discussione del Codice penale un senatore abbia domandato al Governo ed al Senato quali erano i loro intendimenti in riguardo di queste lamentevoli condizioni nelle quali versa la nostra moralità pubblica.

L'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole Pessina mi hanno risposto tessendo le lodi del presente Codice.

L'onorevole ministro guardasigilli, trattando tutta la materia con la competenza che gli è propria, lo ha illustrato, ed io ho dovuto riconoscere i grandi meriti che questa opera contiene; che io avevo indovinato, malgrado che nel calore della discussione ne abbia qualche volta parlato severamente, ma che l'eloquente discorso dell'onorevole ministro mi ha permesso di riconoscere ne' suoi particolari.

Ma non è men vero che questo Codice, quale esso è, consolida quel sistema di grazia, che io non posso a meno di associare nella mia mente allo stato dei fatti che vi ho accennato. Da un lato, immunità o grazia; dall'altro, criminalità eccessiva. Egli è questa una di quelle associazioni che l'onor. Pessina, parlando del compianto Sella, diceva fortuite, e io invece riferisco ai rapporti naturali di cause ed effetti. Ond'è che il Senato comprenderà, se malgrado gli eloquenti discorsi, le risposte date alle mie dimande non sieno tali da darmi l'animo di assumere la responsabilità di questa riforma che a me pare per lo meno immatura e che per certo sarà irrevocabile.

Ma non posso chiudere questi brevi parole senza accennare ad un'altra ragione poderosissima che ha per me praticamente una grande influenza per determinare questa mia invincibile ritrosia. Essa ha la sua radice nel profondo affetto che io porto alle nostre istituzioni e specialmente alle istituzioni militari che sono la garanzia della nostra indipendenza. Io ritengo che allorchè voi avrete abolita la pena capitale nella società civile, voi la manterrete o non la manterrete nel Codice militare, ma l'opinione pubblica, non senza grande apparenza di ragione, non vi permetterà di eseguirla sopra i militari cittadini, più che non ve lo ha permesso di eseguirla sopra i cittadini che sono militari, anche perchè col sistema del servizio obbligatorio la distinzione fra i militari e i civili è impossibile a mantenere con qualche razionalità.

Spero che i miei voti siano dispersi, spero che il senno politico dell'Italia permetterà di fare questa distinzione, ma io ne temo grandemente, almeno per il tempo di pace. Ora la disciplina degli eserciti si prepara in tempo di pace per il tempo di guerra, e credo che tutti i competenti presenti non mi disdiranno se asserisco che coll'esclusione assoluta della pena di morte non vi è esercito che si possa mantenere disciplinato.

La disciplina dell'esercito, o signori, vuol dire l'esercito e l'esercito vuol dire la grandezza, l'unità, la salute della patria.

L'onor. ministro e la Commissione, di tutte queste considerazioni che io ho qui accennato non fanno neppur motto, non se ne preoccupano. Essi ritengono invece che questo Codice basterà da solo a rimediare ai nostri mali, e ricondurre la nostra moralità al livello di tutte le altre nazioni.

Ebbene il tempo e la storia giudicheranno fra me e voi, e io faccio caldi e sinceri voti che il tempo e la storia vi diano ragione. Si risparmiarono grandi mali al nostro paese. Ed in questo caso a me rimarrà la consolazione di avere avuto la convinzione di compiere il mio dovere e la speranza che queste mie parole o qui o altrove, o presto o tardi abbiano l'effetto di risvegliare la coscienza pubblica sopra questa gravissima questione. Dapoichè non vi ha che un risveglio della pubblica coscienza che in un modo e nell'altro, dacchè il

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1888

Codice penale non è il solo fattore di moralità, possa con uno sforzo di quelli che salvano ed onorano le nazioni riescire a liberare le nostre popolazioni dal demone dell'ira e della vendetta che ne perturba troppo sovente l'animo abitualmente gentile ed umano, e far sì che sia cancellata dalla loro fronte e dal loro cuore questa ultima traccia d'un doloroso passato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Massarani.

Senatore MASSARANI. Al punto in cui pervenne questo grave e solenne dibattito, io m'asterrò affatto dal rientrare nel merito. Lascio all'alto senno dell'onor. guardasigilli e della Commissione che sarà per coadiuvarlo nella compilazione definitiva del Codice il ventilare i punti controversi, fidente nella benigna considerazione che vollero concedere anche ai miei argomenti tanto la Commissione senatoria, quanto lo stesso illustre mio amico il guardasigilli, che è di quei cortesi non men che valorosi combattenti, i quali sanno farsi ammirare pur da coloro che soccombono ai maestrevoli loro colpi.

Mi limito a prendere atto di un triplice affidamento che l'on. guardasigilli si compiacque di darmi: che, cioè, vorrà raccogliere le sue meditazioni sulla pena del delitto commesso in istato di ubbriachezza anche non abituale; sulla opportunità di estendere ad età più adulta la presunzione della frode in caso di seduzione di minorenni; ed infine, sulla convenienza di serbare in ogni caso bene distinto il leale duello dal fermento e dall'omicidio.

E chiudo queste mie brevissime parole augurando che, compiuta la magnanima fatica del Codice, possa il mio illustre amico l'onor. guardasigilli in lunga carriera applicarsi, con l'animo che vince ogni battaglia, ad attuare quella serie d'altre augurate riforme, alla quale egli è si degno di apporre l'onorando suo nome. (*Bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI, *presidente della Commissione*. Veramente io dovrei parlare dopo chiusa la discussione generale, perchè le poche parole che sto per dire al Senato, riguardano un ordine del giorno che cade sull'art. 1.

Quindi io pregherei l'onor. presidente, se non ha nulla in contrario, a dichiarare chiusa la discussione generale; e, se nessun altro chiede la

parola sull'art. 1^o, avrò io l'onore di parlare brevemente.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il numero degli iscritti e nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. E poichè s'intende chiusa la discussione sul Codice che è l'allegato all'art. 1, sia nei principi generali che lo informano, sia sui particolari del Codice stesso, passeremo ora alla discussione dell'articolo 1 della legge di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

A questo articolo la Commissione ha proposto un ordine del giorno di cui do lettura:

« Il Senato raccomanda all'attenzione del ministro di grazia e giustizia i voti espressi dalla Commissione, e passa alla votazione dell'art. 1 del progetto di legge ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI, *presidente della Commissione*. Permettetemi, signori, che malgrado dell'ora tarda e della giusta impazienza di venire alla grande prova dei voti, io vi dica poche parole sopra questo gravissimo argomento, al quale voi sapete che il nome mio, o bene o male, va legato da memorabili precedenti, a cui il Senato prese la sua grandissima parte.

La difesa delle quattro parti, onde si compone la relazione della vostra Commissione, è stata fatta, come voi avete udito, con tanto valore dagli egregi commissari che ne furono incaricati, che io ho stimato mio dovere di astenermi dal prendervi parte, perchè mi pareva di fare opera inutile e di prolungare di troppo una discussione che per verità ha già preso larghissime porzioni.

Però a questo punto voi mi concederete, che io colga l'occasione di compiere quella sola parte modestissima che nell'ordine parlamentare rimane riservata al presidente della Com-

missione, non cadendo nel compito dei relatori, cioè quella di chiamare l'attenzione del Senato sopra l'ordine del giorno, di cui l'illustre nostro presidente già vi ha dato lettura. E questo faccio prima che si proceda al voto sull'articolo primo, perchè in quell'articolo; non occorre che io ve lo dica, o signori, sta la sostanza e la vita di tutta la legge che noi discutiamo.

L'ordine del giorno abbraccia tutte le parti del progetto del Codice penale, e si trova naturalmente collocato al fine dell'ultima parte della relazione di cui è stato autore l'egregio senatore Puccioni, il quale si è trovato nella felicissima posizione di non avere a parlare, dirò meglio, a farvi sentire la sua dotta e facile parola, poichè nessuno ha attaccato la parte da lui egregiamente riferita; della qual cosa egli davvero si può compiacere, poichè tacendo ha ottenuto la tacita e generale approvazione del Senato.

Permettetemi di aggiungere, che non è di poco momento la parte di che ebbe ad occuparsi l'onor. Puccioni, abbenchè si intitolò delle *contravvenzioni di polizia*: per chi bene si intende di questa materia, la parte contravvenzionale presenta sotto l'aspetto legislativo forse difficoltà maggiori che non sono quelle che presenta l'altra parte dei delitti, poichè, essendo tutta creata dal criterio positivo del legislatore, ben si può dire che egli faccia prova di profonda intelligenza e piena cognizione delle condizioni del proprio paese nel dettare opportune, compiute e bene intese disposizioni sulla svariata materia che è propria delle contravvenzioni. Un sapiente regolamento della polizia punitiva ancora si attende.

Ciò detto a compimento di un mio debito speciale verso il meritissimo collega Puccioni, io vengo all'ordine del giorno che la Commissione vi propose.

Quest'ordine del giorno, alla semplice sua lettura, si manifesta una conseguenza logica, una conclusione naturale di tutte le deliberazioni che ha preso la vostra Commissione, poichè v'invita a raccomandare all'attenzione dell'onorevole ministro tutte le sue proposte di miglioramento del progetto del Codice penale.

Mi sia dunque concesso di farvi un breve cenno delle principali deliberazioni, o meglio dei sommi loro capi, in quanto la loro appro-

vazione dipende da quella dell'art. 1 che stiamo per votare.

L'esame coscienzioso e diligentissimo di tutto il progetto presentato dal Governo, sia nelle sue parti generali, sia in tutte le sue parti speciali, condusse la vostra Commissione all'unanime avviso, che il Codice penale pel Regno d'Italia, che è allegato al disegno di legge, pei molti pregi onde risplende, anche quale ci è presentato, meriterebbe l'approvazione del Senato, come già ottenne quello dell'altro ramo del Parlamento.

Imperocchè questo progetto, anche promulgato tale qual è, segnerebbe sempre, come bene vi dimostrò l'ottimo collega Pessina nella sua dottissima relazione, un notevole miglioramento e progresso relativamente ai tre Codici penali che sono in vigore in Italia, siccome quello che meglio è informato ai principi liberali del nostro diritto pubblico, meglio risponde ai moderni progressi del diritto penale presso tutti i popoli colti, pur tenendo nel dovuto conto e conservando le gloriose ed eterne tradizioni italiane della scienza del diritto penale, delle tradizioni di questa terra che ebbe il merito di essere salutata la terra classica del diritto.

Di più il progetto è consentaneo ai nostri costumi, ai bisogni, alle condizioni della nazione. E a proposito delle condizioni del nostro paese, mi torna singolarmente acconcio il dirvi che, nell'esaminare il Codice rispetto a queste condizioni, la vostra Commissione si è principalmente fatto carico di ponderare, se le attuali condizioni della pubblica sicurezza siano tali che ci autorizzino a proporre l'abolizione della pena capitale al Senato, il quale, in vista appunto delle condizioni in cui versava il Regno quindici anni circa addietro, ha creduto che si dovesse ancora mantenere in Italia la detta pena.

Al seguito delle più serie considerazioni, noi ci siamo convinti unanimemente, ancorchè per motivi diversi, che oramai sarebbe impossibilità politica, impossibilità giuridica e quasi direi sociale il pensare a far risorgere in Italia il patibolo, di cui da tanti anni il popolo nostro si è abituato a non più vedere il lugubre spettacolo e quasi a non più intenderne parlare, mercè l'intervento costante della clemenza sovrana, che tutte le condanne capitali commutò in pena perpetua affittiva.

Io non giudico, o signori, questo fatto; non giudico se fosse un bene od un male che i consiglieri della Corona proponessero costantemente e per sistema alla Corona di sospendere in generale la esecuzione della legge circa l'applicazione della pena di morte, anche nei casi di misfatti gravissimi. Questo giudizio non mi appartiene, e sarebbe troppo tardo; ma la vostra Commissione doveva considerare e considerò il fatto quale le si presentava; che cioè la pena capitale di fatto più non esiste in Italia, è scomparsa dalle nostre abitudini; che questo fatto ha ricevuto una triplice conferma dal voto sempre crescente della Camera elettiva, ancorchè rinnovata; la quale noi non possiamo riconoscere essere la voce legale, la voce più autorevole, la voce più viva della nazione; che contro questo fatto non sono sorte manifestazioni di nessun genere; che anzi tutte sono state in suo favore. Noi sappiamo che nel Parlamento non si è udita mai una parola che riprovasse l'adottato sistema di non più eseguire alcuna pena capitale; che invocasse la necessità di applicare almeno contro i più atroci condannati il rigore della legge; che vi richiamasse il potere esecutivo.

Lo stesso senatore Vitelleschi, che ora si mostra pur tanto riluttante ad ammettere che sia cancellata dal nuovo Codice la pena capitale, ha egli mai pensato a far sentire in questo recinto una parola sola in tutto il tempo dacchè più non si applica la pena capitale pronunciata dai magistrati, per chiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra questo grave argomento?

Egli col suo silenzio non si è forse dimostrato acquiescente, come tutto il paese, al sistema di cessazione assoluta delle esecuzioni capitali? Tacitamente vi si acquietava.

Che dirò della pubblica opinione, della opinione popolare? Essa ha generalmente approvata la clemente disparizione del patibolo. Bene lo fa palese la mancanza di ogni dimostrazione contraria. E ancor più apertamente lo attesta il contegno di tutta la stampa liberale di ogni gradazione, che concordemente ha approvato ed approva la condotta del Governo, ripetendo continuamente i suoi voti perchè legalmente si faccia alfine scomparire dalle nostre leggi quella pena capitale che nel campo del fatto è da un pezzo scomparsa.

Nessuno dei corpi costituiti, nessuna magistratura ha fatto in proposito alcun reclamo.

Io vi domando, o signori, se in questo stato di cose, in queste condizioni del paese sarebbe mai possibile di trovare in questo o nell'altro ramo del Parlamento un ministro della giustizia che avesse il coraggio di venire a proporre che si rizzasse di nuovo il patibolo.

Io credo che se anche l'onor. Vitelleschi avesse l'onore di essere chiamato all'alto ufficio, non potrebbe mai tradurre in atto quel voto che ora in Senato sostiene. Io, come ben ricordate, ho preso una parte notevole a quella solennissima discussione del Senato, che si chiuse col mantenimento della pena capitale, limitata però a pochissimi casi di gravissima natura. Si disse ed era in sostanza un primo passo all'abolizione graduale.

Ma le condizioni della pubblica sicurezza quanto allora erano diverse, quanto lontane da quelle in cui fortunatamente oggi ci troviamo! Pensate al brigantaggio in tutto domato, al malandrinnaggio vinto, alle Romagne purgate da sette sanguinarie.

Io vi dichiaro francamente che nello stato attuale delle cose con tranquilla coscienza e per dovere di buon cittadino, amico del civile progresso, non esito a dare il mio voto all'abolizione di diritto della pena estrema, come lo do alle altre parti del progetto del Codice penale.

Già io vi accennava che intorno a questo gravissimo problema tutta la vostra Commissione si è trovata unanime per ragioni diverse ed ha creduto che l'abolizione di fatto della pena di morte debba oggimai imporre l'abolizione di diritto, che è divenuta pel triplice voto della Camera elettiva una condizione inevitabile della unificazione delle nostre leggi penali. Se fu saviezza il resistere una o due volte a quel voto, più non sarebbe savia una resistenza ulteriore da parte di quest'Assemblea moderatrice secondo i buoni usi parlamentari.

Sarà un grande esperimento di civile umanità che la nostra giovine nazione farà davanti alle nazioni più provette; ma giova aver fede che l'umano esperimento avrà un esito felice; che se mai per avverso destino avvenisse che questa nostra prova sortisse infausti risultati, se avvenisse, ciò che Dio tolga, che la tutela pubblica reclamasse di ritornare a maggiore

severità punitiva, saremo sempre in grado di rimediare al non probabile inganno.

La macchina legislativa è sempre in moto, è sempre viva e pronta a provvedere ai bisogni della tutela sociale minacciata.

Ho detto che la vostra Commissione ha trovato il Codice, come ci viene presentato, degno della vostra approvazione: però essa ha pur riconosciuto, che il medesimo, come tutte le opere umane, sarebbe ancora suscettivo di essere perfezionato introducendovi alcuni miglioramenti, pochi nella sostanza, più numerosi nella forma; quindi ha stimato opportunissimo che il Governo stesso nel chiedervi la facoltà di promulgare questo Codice unico pel Regno, ci abbia proposto egli stesso che gli sia ingiunto di sottoporlo ad un lavoro di coordinamento e di suprema revisione, sicchè da questo lavoro, da quest'ultima prova, esca maggiormente perfetto e degno in tutto della civiltà del popolo italiano.

E ad agevolare appunto questo importante lavoro ha posto grande ed accurato studio la vostra Commissione, come ve ne fanno testimonianza i diversi voti che essa è venuta formulando sopra tutte quelle parti del progetto che le sono sembrate meritevoli di qualche miglioramento.

Le varie modificazioni che la Commissione riconobbe necessario od utile d'introdurre nel progetto, sono tutte largamente esposte e ragionate nella quadripartita relazione, che ebbe l'onore di presentarvi.

Tali proposte o voti che dir si vogliano, per ora sono soltanto opera della Commissione che voi avete onorata della vostra fiducia.

Ma egli importa che in qualche modo assumano la veste di voti emanati dal Senato, e come tali si presentino all'onorevole ministro, che coll'articolo 1 della legge li invoca da tutto il Parlamento per dare al Codice la più autorevole impronta.

A questo fine è inteso il proposto ordine del giorno, col quale il Senato raccomanderebbe all'attenzione dell'onorevole ministro le proposte ed i voti espressi dalla sua Commissione, acciocchè essi siano circondati dal prestigio di quell'alta autorità che emana da questo eminente Consesso.

Però nel corso dell'ampia e solennissima discussione generale è intervenuto un atto del-

l'onorevole ministro, il quale, mentre porge alla Commissione motivo di rallegrarsene, le fa ad un tempo conoscere, che la formula del suo ordine del giorno non avrebbe più nei suoi termini ragione di sussistere, e perciò convenga di modificarla nel senso che io mi accingo a spiegarvi.

Quale sia l'atto al quale io alludo, voi già lo prevedete, voi lo presentate.

L'onorevole ministro della giustizia, nell'applauditissimo suo discorso, giustamente ammirato non meno per l'elevatezza e la sapienza dei concetti, che per la grazia della forma sempre eletta e sempre squisitamente cortese, con grande deferenza al Senato, ha fatto la più ampia, solenne e franca dichiarazione, che egli è disposto a tenere il massimo conto di tutte le proposte uscite da questo alto Consesso, non solo di quelle della vostra Commissione, ma pure di tutte le altre che sono state fatte dagli onorevoli membri che hanno preso parte alla discussione.

Non ha eccettuato nemmeno quelle proposte alle quali egli personalmente non si sentirebbe disposto di aderire; nobile esempio, o signori, di un animo non d'altro pensoso e non d'altro sollecito che del vero e del giusto. (*Bravo! Bene!*)

La vostra Commissione sente anzitutto il debito di professarsi altamente riconoscente all'egregio ministro per la benigna e lusinghiera accoglienza che gli è piaciuto di fare al suo lavoro ed alle sue proposte, ed io in particolar modo debbo rivolgergli vivi ringraziamenti per l'apprezzamento sommamente benevolo, e dirò anche amichevole che si è compiaciuto di fare della mia poca cooperazione, la quale, in mezzo a una schiera di colleghi tanto valorosi, non potè avere e non ebbe in realtà altro merito fuori quello del buon volere di concorrere a rompere gli indugi di una riforma tanto urgente, quanto importante, quella del nostro diritto penale, alla quale voi sapete che si rannodano miei precedenti personali, di cui la ricordanza mi è sempre grata, massime perchè essi sono anche comuni al Senato.

Ritenuta pertanto, signori, l'accennata dichiarazione dell'onorevole ministro della giustizia, la quale renderebbe inutile una raccomandazione a chi spontaneo offre di fare quel che gli si vuol raccomandare, la vostra Commissione crede

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1888

di dover sostituire nel suo ordine del giorno alla primitiva formula di raccomandazione la seguente con cui si prende atto dell'impegno spontaneamente assunto dall'onor. ministro:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro relativamente ai voti espressi dalla sua Commissione e da quelli che presero parte alla pubblica discussione e passa alla votazione dell'art. 1 del progetto di legge ». (*Benissimo*).

In nome della Commissione io raccomando quest'ordine del giorno ai vostri suffragi.

Signori, votandolo, il Senato assicura il suo concorso sapiente ed autorevole all'ultimo lavoro di perfezionamento di questo Codice penale che ricevette il primo inizio da questo Consesso, in quest'aula, sino dal 1875 e che non potè per vicende palamentari e ministeriali giungere all'ultimo suo stadio.

Ma fortunatamente raccolto, dopo lunghi studi, dalla mano poderosa d'un egregio uomo di Stato, e per sua cura molto migliorato, fu con zelo patriottico condotto alla meta felice che ora sta per afferrare mediante il nostro voto.

La nazione che lo attende con impazienza, lo saluterà con immenso giubilo, lietissima, che mercè questo Codice tanto desiderato, tutti gl'Italiani abbiano finalmente la ventura di potersi dire veramente figli della stessa patria, tutti uguali secondo la volontà dello Statuto in faccia a tutte le leggi del caro nostro paese.

Sarà bel vanto per il Senato, sarà bel vanto per tutto il Parlamento, o signori, il dividere la pura gloria e la gioia del benemerito guardasigilli per il compimento di questa grand'opera, che consoliderà una volta la nostra unità legislativa, cemento e vincolo necessario della unità politica della nazione italiana. (*Benissimo! Bravo! Viri e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, verremo alla votazione.

Chiedo prima all'onor. guardasigilli se accetta l'ordine del giorno della Commissione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. È superfluo che io dica come accetto questo ordine del giorno non solo, ma mi tenga in dovere di esprimere all'onor. presidente della Commissione, la mia profonda riconoscenza per le lusinghiere parole con cui ne volle accom-

pagnare la proposta, parole che veramente commossero l'animo mio.

PRESIDENTE. Verremo adunque ai voti.

Rileggerò l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro.

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro relativamente ai voti espressi dalla sua Commissione e da quelli che presero parte alla pubblica discussione, e passa alla votazione dell'articolo primo del progetto di legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 1 per porlo ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia, allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

Chi approva questo art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 30 giugno 1889, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1888

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.

Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli della legge 1^o dicembre 1860, n. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane, ai quali si intenderranno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, però, continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Prima di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto, avverto il Senato che, constandomi non essere ultimata la discussione nell'altro ramo del Parlamento, per la quale è trattenuto il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, discussione che è rinviata a lunedì, l'ordine del giorno del Senato per la seduta di lunedì dovrà esser modificato come segue:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sussidio speciale dello Stato per le bonifiche polesane in provincia di Rovigo;

Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti;

Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena.

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Ora si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari ad enumerare i voti.

(I senatori segretari fanno la enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia.

Votanti	134
Favorevoli	101
Contrari	33

(Il Senato approva).

(*Applausi dei senatori e dalla tribuna pubblica*).

PRESIDENTE. Avverto le tribune che non sono permessi i segni di approvazione o di disapprovazione.

La seduta è sciolta (ore 6).

Errata corrige.

Nel resoconto della seduta dell'8 novembre 1888 a pag. 2163, linea 27 della seconda colonna, in luogo di *21 novembre 1863*, leggasi, *25 novembre 1863*.